

DXLII. SEDUTA**MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 1950**

Presidenza del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

INDI

del Presidente BONOMI

INDI

del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

INDICE

Autorizzazione a procedere (Trasmissione di domanda)	<i>Pag.</i> 21126	CARON	<i>Pag.</i> 21128
Congedi	21125	CARBONI	21129
Corte dei conti (Trasmissione di deliberazioni)	21126	CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	21130
Disegni di legge (Deferimento a Commissioni permanenti)	21126	BIBOLOTTI	21130
Disegno di legge: « Norme in materia di indennizzo per danni arrecati e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate » (1290) (Discussione):		ZILINO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio</i>	21132
LONGONI	21134	GRISOLIA	21132
RUGGERI	21137	LANZETTA	21133
ZOTTA	21138	Mozione (Annunzio)	21154
MENGHI	21142	Relazione (Presentazione)	21126
TONELLO	21143	Saluto al Presidente Bonomi	21134
RICCIO	21144		
BOSCO	21145		
TOMÈ	21145		
MOTT, <i>relatore</i>	21146		
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	21150		
Interpellanza (Annunzio)	21154		
Interrogazioni:			
(Annunzio)	21154		
(Svolgimento):			
MENGHI	21126		
MALINTOPPI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	21127		

La seduta è aperta alle ore 16.

LEPORE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Minoja per giorni 5.

Se non si fanno osservazioni questo congedo si intende accordato.

**Deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione:

della 3^a Commissione permanente (Affari esteri e Colonie), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza per il personale dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze, inquadrato nei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana » (1386);

della 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di maestro elementare » (1360).

**Trasmissione di domanda
di autorizzazione a procedere.**

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Pertini per il reato di vilipendio al Governo per mezzo della stampa (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317). (*Doc. CXXXIII*).

Tale domanda di autorizzazione a procedere sarà trasmessa alla 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Informo che il senatore Berlinguer ha presentato, a nome della minoranza della 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Reale Eugenio (*Doc. C*).

Questa relazione sarà stampata e distribuita e l'esame della domanda di autorizzazione sarà posto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

**Trasmissione di deliberazioni
della Corte dei conti.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Corte dei conti, in ottemperanza al disposto dell'articolo 100 della Costituzione, ha trasmesso, in data 24 corrente, le deliberazioni di detta Corte a Sezioni riunite sulla parificazione del conto consuntivo dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli esercizi finanziari 1940-41 e 1941-42, accompagnate da relazioni illustrative.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Prima è quella del senatore Franza ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e del tesoro, circa l'estensione a taluni Comuni dell'applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37 (1358).

Non essendo presente il senatore Franza, la interrogazione si intende ritirata.

Segue l'interrogazione del senatore Menghi ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro circa il pagamento della seconda quota di razioni viveri ai sottufficiali, alle guardie scelte e alle guardie forestali (1389).

Lo svolgimento di tale interrogazione dovrebbe essere rinviato ad una delle prossime sedute per l'assenza del rappresentante del Ministero del tesoro.

MENGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGHI. Onorevoli colleghi, signor Presidente, è un vizio questo, dell'assenza improvvisa del Sottosegretario di Stato, che si protrae da molto tempo e che ebbi occasione di deplorare già in altra occasione. Non voglio aggiungere altre parole a quelle già dette in precedenza per la dignità stessa del Senato. Chiedo perciò all'onorevole Presidente che questa interrogazione, urgente, sia posta all'ordine del giorno della prima seduta in cui si discuteranno le interrogazioni.

PRESIDENTE. Seguono all'ordine del giorno due interrogazioni relative allo stesso argomento.

L'una, rivolta dal senatore Caron ai Ministri della difesa e del tesoro, è del seguente tenore:

« L'interrogante, richiamandosi all'ordine del giorno accolto dal Governo, con il quale il Senato, a conclusione del dibattito sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1950-51, impegnava il Governo stesso alla formulazione di una legge organica per lo sviluppo dell'aviazione civile, nella quale fosse contemplata la creazione di un organo ministeriale indipendente e tecnico, interroga gli onorevoli Ministri della difesa e del tesoro, per sapere se essi non credano necessario predisporre intanto, a partire dal prossimo esercizio finanziario 1951-52, un bilancio per la aviazione civile, distinto da quello della difesa.

« In tal modo si potrebbero fronteggiare le indilazionabili esigenze dei trasporti aerei e relativi servizi, apparecchiature e personale, senza incidere sugli stanziamenti destinati all'approntamento delle Forze armate.

« Chiede altresì di conoscere se gli onorevoli Ministri, ai quali l'interrogazione è rivolta, non ravvisino l'urgenza che in detto bilancio sia, per la prima volta, inserito un capitolo di spesa per il rinnovamento e l'integrazione della flotta aerea mercantile, di cui l'arretratezza ed il parziale surclassamento minaccia la sopravvivenza stessa dei trasporti aerei nazionali » (1395).

L'altra è del senatore Carboni, il quale ha interrogato i Ministri delle finanze e della difesa « per conoscere: 1° quale sia la esatta situazione economica e finanziaria delle diverse compagnie di navigazione aerea; 2° se intende adottare provvedimenti per riunirle in un unico organismo; 3° se esista e quale sia la consistenza del demanio aeronautico civile » (1422).

Propongo che queste interrogazioni siano svolte congiuntamente.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Ha facoltà di parlare il senatore Malintoppi, Sottosegretario di Stato per la difesa.

MALINTOPPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non ho difficoltà a rispondere a tutte e due le interrogazioni, perchè gli argomenti si possono completare a vicenda. Al senatore Caron, anche per il Ministro del tesoro, rispondo schematicamente perchè la materia e la sede non consentono delle dissertazioni molto lunghe:

1) è allo studio presso gli organi tecnici dell'Aeronautica la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi dell'aviazione civile mediante un apposito disegno di legge; 2) per l'esercizio finanziario 1951-52, poichè una definitiva ed autonoma nuova organizzazione dell'aviazione civile ancora non esiste e non è da escludersi che il problema possa e debba trovare adeguata soluzione in sede di riforma della pubblica amministrazione, non si può allo stato delle cose predisporre un bilancio per l'aviazione civile separato, i cui stanziamenti, distinti da quelli propri della Difesa, dovranno continuare ad essere iscritti, con apposite voci, nello stato di previsione del bilancio del Ministero della difesa; 3) sono in corso di studio programmi e provvedimenti da adottare per agevolare il rinnovamento e l'integrazione della flotta aerea mercantile in rapporto al più vasto problema relativo all'industria aeronautica nazionale; non è questo un problema separato ma un problema che va risolto nel quadro delle possibilità circa l'industria aeronautica nazionale.

Al senatore Carboni, anche a nome del Ministero delle finanze, rispondo che allo stato attuale non è possibile fornire dati precisi sulla situazione economico-finanziaria delle diverse compagnie di navigazione aerea, perchè non sono ancora stati compilati da parte delle compagnie predette i bilanci relativi all'esercizio 1950, tuttora in corso.

Posso riferire i dati relativi all'ultimo bilancio, quali sono in possesso dell'Amministrazione della difesa, relativi alle società private « Ali Flotte Riunite », L.A.I. e « Alitalia », bilanci chiusi alla data del 31 dicembre 1949. Ecco i bilanci: Società « Ali Flotte Riunite » che, come sapete, è sorta nel 1949 per effetto della fusione delle società « Airone », « Avio-linee italiane », « Sisa » e « Transadriatica »: attivo 2.530.940.930; passivo 2.880.990.195; perdita di esercizio: 350.049.265. L.A.I.: qui la situazione è migliore: attivo 741.317.237;

1948-50 - DXLII SEDUTA

DISCUSSIONI

28 NOVEMBRE 1950

passivo 726.295.760; utile netto: 15.021.477. Società « Alitalia »: attivo 2.252.648.082; passivo 2.353.178.056; perdita esercizio: 100 milioni 529.974. Abbiamo poi il bilancio della società L.A.T.I. che è a capitale interamente statale. I risultati del bilancio, al 31 dicembre 1949, sono i seguenti: attività 412.078.575; passività 426.817.606; perdita di esercizio: 14.739.031. Da notare che la L.A.T.I. non ha effettuato servizi regolari di linea, ma la sua attività si è limitata a voli occasionali sul percorso Roma-Caracas.

Circa la questione relativa alla fusione delle società in un unico organismo, comunico che alla già effettuata fusione delle 4 società « Aviolinee », « Airone », « Sisa » e « Transadriatica » si aggiunge la fusione in corso della L.A.T.I. con l'« Alitalia ». Successivamente si perverrà, secondo le nostre precise e tassative direttive, ad un concentramento ulteriore, con l'unificazione della società « Ali Flotte Riunite » nel nuovo organismo che risulterà dalla fusione L.A.T.I. e « Alitalia ». Di conseguenza resteranno soltanto due società. Poichè il capitale delle società L.A.I. e « Alitalia », con le quali si può identificare la prossima sistemazione delle compagnie, è costituito con partecipazione estera, americana, per la prima, e inglese per la seconda, e tenuto conto di altri elementi riguardanti i settori aerei e la rispettiva organizzazione, non si può prevedere, almeno per il momento, che si proceda all'unificazione dei due complessi in un solo organismo; ciò che, forse, non sarebbe neppure consigliabile.

Per quanto si riferisce alla richiesta circa l'esistenza di un demanio aeronautico civile, rispondo che attualmente non esiste tale demanio specifico; bisognerebbe che l'aviazione civile fosse organizzata sotto forma di azienda ed allora potrebbe disporre senza meno, e superando ogni altra difficoltà, di un demanio proprio. I beni del pubblico demanio dati in uso all'Aeronautica vengono oggi adibiti per le esigenze e gli usi dell'aviazione civile e militare, e non c'è ancora una separazione formale tra il demanio in uso all'aviazione civile e quello in uso all'aviazione militare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Caron per dichiarare se è soddisfatto.

CARON. La risposta del Sottosegretario, cortese ma molto generica, mi lascia assai perplesso. Mi si risponde che si sta studiando una riorganizzazione dei servizi dell'aviazione civile. Me ne dichiaro lieto, ma per questa riorganizzazione si ripeterebbe l'errore di farla nell'ambito del Ministero della difesa; non posso quindi essere soddisfatto.

Si dice — e mi pare che sia il Tesoro che risponde — che è impossibile fare un bilancio separato e si rinvia questo provvedimento all'ormai famosa riforma della pubblica amministrazione. Dico famosa e non aggiungo altro, perchè i colleghi sanno come di questa riforma si vada parlando da anni senza vederne un principio. Infine, si risponde che si provvederà al rinnovamento della nostra flotta aerea mercantile legando la questione alla ripresa dell'industria aeronautica.

Mi posso dichiarare soddisfatto che si studino i mezzi per far rifiorire l'industria aeronautica che ha una storia gloriosa, ma quello che chiedo io era un credito aeronautico perchè le compagnie fossero messe in grado di poter rifornire e mutare il più rapidamente possibile la propria flotta che, come dico nell'interrogazione, è assolutamente surclassata ed arretrata. Perciò è mio dovere denunciare al Senato che nel complesso, salvo lodevoli eccezioni, il Governo si è accollato, una volta di più, una assai grave responsabilità in questo campo, respingendo un suggerimento che non era un'idea mia soltanto ma di tutti coloro che si occupano dell'aviazione civile, che ritenevano che l'enucleazione del bilancio dell'aviazione civile fosse il primo passo per iniziare lo sganciamento dell'aviazione civile dall'aviazione militare.

Stranissimo poi, non si comprende perchè, il mantenere il bilancio così unito, in un momento in cui abbiamo un interesse contrario a gonfiare artificiosamente il bilancio della Difesa di spese che militari non sono, metodo questo paradossale quando assistiamo — e non sto certamente a dirlo all'onorevole Sottosegretario che lo sa meglio di me — come in tutte le nazioni europee ed extraeuropee si cerchi di nascondere le spese che sono militari in altri bilanci. Qui facciamo tutto il contrario.

Il Ministro del tesoro mi pare che si è messo in una situazione anche un po'

imbarazzante, nei riguardi del Parlamento, perchè già i relatori del bilancio della Difesa alla Camera dei deputati avevano auspicato questo bilancio separato che poteva essere il primo tempo della riorganizzazione dell'aviazione civile. Tutto ciò era stato richiesto dal Parlamento, dalle compagnie di navigazione aerea, dalle categorie economiche e sarebbe stata la prima via per arrivare gradualmente allo sganciamento completo del bilancio dell'aviazione civile da quello militare. L'onorevole Sottosegretario non me ne vorrà quindi se debbo considerarmi assolutamente insoddisfatto. Lo ringrazio della risposta cortese che egli ha dato, ma, ripeto, essa è troppo generica e non risolve nulla. Gli do atto che il Ministero della difesa, se ho ben capito, questa volta debba accondarsi ai voleri del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Carboni per dichiarare se è soddisfatto.

CARBONI. Onorevoli senatori, il Senato ha sentito quali sono le perdite che le nostre compagnie di navigazione aerea hanno subito; salvo una, tutte le altre presentano *deficit* veramente gravi. Il Sottosegretario, che ringrazio della sua cortese risposta, ci ha dato solo i dati riguardanti il bilancio dell'anno scorso, ma credo che egli sappia, come so anch'io, che nel frattempo questa situazione si è venuta aggravando notevolmente. L'«Alitalia» ha perduto circa 750 milioni, la L.A.I. ne perde uno tutti i giorni e le «Flotte Riunite» hanno svalutato il loro capitale del 40 per cento passando da 960 milioni a 600 milioni circa.

Questa situazione dovrebbe, secondo me, indurre il Governo a sollecitare l'unificazione delle società, perchè è inutile che ci facciamo delle illusioni: noi siamo l'unica nazione del mondo che si permette di avere 5 compagnie di navigazione, mentre è una fra quelle che hanno ancora il bilancio più debole, per cui non abbiamo visto ancora arrivare in porto neanche la fusione della L.A.T.I. con l'«Alitalia» di cui si parla da tanto tempo. Quello che non riesco ad intendere si è che lo Stato, che è padrone dell'una, e che possiede nell'altra il 57 per cento del capitale, non riesca, avendo in mano questi due organismi, a fonderli. Capisco che ci siano delle difficoltà quando si fa un contratto con gli altri, ma che lo Stato non riesca a fare un contratto con se stesso è una cosa

inspiegabile. So quali sono le ragioni; esistono degli uomini « crudeli » a questo riguardo, però io mi domando: è possibile che l'organizzazione dello Stato, richiamata così insistentemente dall'opinione pubblica, dal Parlamento nei due rami, sia ancora dubitosa e non riescano, Ministri e Sottosegretari, a superare questi ostacoli che dipendono da una burocrazia che non intende qual'è la vita dell'aviazione? Vi sono quattro o cinque direttori generali, tante agenzie quante sono le compagnie di navigazione aerea; qual'è, in queste condizioni, l'attività aeronautica che possa rendere? Perciò vorrei che dal Senato partisse una voce che richiamasse il Governo a questo suo dovere preciso, perchè si tratta di denaro dello Stato o di privati che lo hanno posto in un'attività così rischiosa, in un momento in cui sembrava che in Italia non si potesse più volare: invece siamo riusciti a volare.

Quello che ha detto il Sottosegretario al riguardo, che cioè vi sono delle direttive precise e tassative, io lo prendo alla lettera; però manca un termine: desideriamo che nel minor tempo possibile si giunga ad una soluzione, altrimenti vedremo divenire sempre più difficile la attività aeronautica e le attività che a questa sono connesse, perchè è inutile che abbiamo dei bellissimi apparecchi BP-471, BZ-308, quando con essi non possiamo sostituire gli apparecchi DC-3 che sono vecchissimi, tanto che viaggiare su di essi significa veramente correre un rischio. È mai possibile che si continui in questa maniera? Se non interveniamo, l'aviazione italiana scomparirà dai cieli internazionali; ed è inutile stipulare dei trattati che ci autorizzino a volare sui cieli altrui, quando abbiamo mezzi così scadenti ed apparecchi così vecchi.

Veniamo al demanio. Su questo punto non sono affatto d'accordo con il Sottosegretario, perchè il demanio civile aeronautico è stabilito da una norma del Codice della navigazione. Domando che tale norma sia applicata. Che importa che ci sia una organizzazione unica dell'Aeronautica! Il Codice della navigazione, che prevede la formazione del demanio civile, considera anche che ci sia una sola attività amministrativa aeronautica; non è esatto che il demanio civile sia legato ad una attività autonoma amministrativa, perchè gli articoli 692, 697, 700 parlano chiaramente di un demanio civile

aeronautico, e dicono che debbono essere considerati aeroporti civili quelli adibiti permanentemente al servizio della navigazione aerea civile; questo è l'articolo 700. Desidererei che su questo punto, qualunque fosse l'attività amministrativa aeronautica, o che sia un'attività autonoma o sia compresa nel campo della difesa, queste norme del Codice siano applicate e che, faccia o non faccia piacere a determinati organi amministrativi, il Codice, che è legge per tutti, sia anche legge per il Governo.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del senatore Bibolotti al Ministro dei lavori pubblici: « per sapere quali provvedimenti intenda adottare a protezione della spiaggia compresa fra Marina di Carrara e Marina di Massa.

« L'erosione prodotta dal moto ondoso ha già dato luogo alla asportazione di un notevole tratto della bella via litoranea che congiungeva Viareggio alla Marina di Carrara.

« Ove non si provvedesse tempestivamente, e con provvedimenti adeguati, il fenomeno erosivo porrebbe in pericolo tutta la pineta e le fiorenti colonie dei complessi industriali Fiat, Edison ed altre che costituiscono un importante valore economico, indipendentemente da quello altissimo ed incomparabile per l'assistenza a migliaia di bambini, figli di lavoratori » (1412).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il problema al quale si riferisce l'interrogazione è indubbiamente un problema molto grave e il Ministero dei lavori pubblici se ne è reso conto da tempo. Purtroppo, come per tutti questi grossi problemi, lo scoglio principale contro il quale si urta per la loro soluzione è quello finanziario. Il Ministero ha però posto allo studio il problema a suo tempo, e posso affermare che siamo in grado di dire non soltanto di aver accertato dal punto di vista tecnico le cause di questo fenomeno gravissimo, ma di aver anche progettato i provvedimenti per ovviare al grave inconveniente. La soluzione radicale del problema, secondo questo studio e questo progetto, importerebbe una spesa dell'ordine di almeno un miliardo e 700 milioni, che non potrebbe essere coperta, come è ovvio, se non con uno stanziamento straordinario; stanziamento straordinario per il quale il Ministero dei lavori pubblici non ha mancato e non man-

ca di fare delle premure presso il Tesoro, ma, purtroppo, finora senza esito positivo.

Nel frattempo però il Ministero dei lavori pubblici ha fatto quanto era possibile nei limiti degli stanziamenti ordinari di bilancio e posso informare l'onorevole interrogante che nell'esercizio 1948-49 furono eseguiti quattro lavori, naturalmente i più urgenti, riguardo al complesso del problema, per un importo complessivo di 49 milioni; nell'esercizio 1949-50 furono eseguiti due lavori per l'importo di 24 milioni e mezzo; nell'esercizio 1950-51 altri due lavori per un importo complessivo di 25 milioni. Per l'esercizio 1951-52 è previsto, nel limite degli stanziamenti ordinari di bilancio, una ulteriore spesa di 40 milioni ed è altresì previsto, nei programmi di lavori a pagamento differito, di cui alla legge 12 luglio 1949, n. 460, un ulteriore stanziamento di 40 milioni. In totale quindi dall'esercizio 1948-49 a quello prossimo, con i fondi ordinari di bilancio, sono stati spesi o si spenderanno circa 180 milioni, esattamente 178 e mezzo. Questo servirà naturalmente soltanto a tamponare le falle più gravi: siamo d'accordo. Nel frattempo ci auguriamo però di poter riuscire a reperire la grossa somma che occorre per risolvere completamente e radicalmente il problema.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bibolotti per dichiarare se è soddisfatto.

BIBOLOTTI. Il tono dimesso e l'aria stanca dell'onorevole Sottosegretario mi autorizzano a dire che neanche lui è soddisfatto della risposta che mi ha dato: tanto meno posso esserlo io.

Ho parlato di erosione del moto ondoso, ma qui siamo di fronte alla erosione del bilancio dei Lavori pubblici! Questo poche decine di milioni che voi spendete ogni anno sono gettate letteralmente a mare. Bisogna invece affrontare radicalmente il problema. Se si trovasse in una costa desertica, dove non ci fosse nulla e dove in fondo l'avanzare del mare non portasse danno se non lieve, esso non rivestirebbe importanza; nel caso da me indicato si tratta invece di un danno cospicuo. Nella spiaggia fra Marina di Carrara e Marina di Massa, in questi ultimi decenni, sono state costruite molte colonie aziendali per bam-

1948-50 - DXLII SEDUTA

DISCUSSIONI

28 NOVEMBRE 1950

bini, dell'Opera nazionale maternità, della Edison, della F.I.A.T. etc., e colà affluiscono, durante l'estate, decine di migliaia di bambini. A parte dunque l'interruzione della via di comunicazione litoranea — che pure ha un interesse commerciale, oltre che turistico — questo fenomeno incide proprio sul problema dell'assistenza ai bambini.

Ora, nella risposta dell'onorevole Sottosegretario non trovo nessun cenno a lavori che siano stati da tempo progettati ed approvati e che possano influire almeno in parte sulla soluzione del problema per la necessaria difesa della spiaggia minacciata. Si tratta dell'ancora ritardato completamento della grandiosa diga del Porto di Marina di Carrara.

Sono stato proprio ieri l'altro sul posto ed ho parlato con i dirigenti dei lavoratori del porto di Marina di Carrara: essi dicono che, se è vero che c'è una consequenzialità fra i vecchi lavori del porto e questa erosione laterale, il fenomeno potrebbe essere arrestato se si completassero quei lavori, vale a dire se la diga di levante venisse completata.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Aumenterebbe.

BIBOLOTTI. Vorrei che il Ministero dei lavori pubblici, oltre al problema in sé, non ignorasse che parecchie volte ai rappresentanti del Governo è stata fatta considerare l'esigenza sociale ed umana di andare incontro alle particolari condizioni di disagio delle popolazioni apuane. Siamo alla vigilia dell'inverno: vogliamo fare veramente qualche cosa? Se ci sono lavori nei quali la mano d'opera di manovalanza può essere impiegata utilmente, sono proprio i lavori di questo genere. Fate qualche cosa di più, poichè questo stillicidio di spese, nell'intento di voler far fronte alle minacce più imminenti, mi sembra che non serva a nulla. Onorevole Sottosegretario, vorrei che il suo Ministero considerasse bene quel problema: capisco che non è di carattere nazionale, ma per la popolazione colpita anche un piccolo problema come questo diventa un grande e grave problema. Vorrei che lei, onorevole Sottosegretario, lo considerasse dal mio angolo visuale, così come è considerato nel testo dell'interrogazione, cioè dal punto di vista assistenziale. Alcune decine di metri di spiaggia sono state portate via e ciò significa la

distruzione non soltanto del patrimonio turistico, ma delle possibilità di vita di queste colonie aziendali, che rappresentano un lato interessante di tutta la politica sociale e assistenziale del nostro Paese.

Non posso quindi essere soddisfatto e, ripeto, credo che nemmeno lei lo sia. Mi auguro che in un avvenire non molto lontano mi possa dare una risposta più esauriente. Nel 1947, quando il Ministro dei lavori pubblici era, mi pare, il senatore Romita, si parlò di un miliardo. Mi stupisce persino che tale cifra sia aumentata soltanto di 700 milioni, ma se aspetteremo qualche tempo ancora, i quasi due miliardi diventeranno tre. Bisogna quindi provvedere presto perchè ciò è nell'interesse dello stesso bilancio dello Stato. Bisogna che il Ministero promuova le iniziative, cerchi questi fondi e non si limiti a delle buone speranze.

Ad ogni modo, concludo dichiarandomi assolutamente insoddisfatto della risposta datami.

PRESIDENTE. Seguono all'ordine del giorno due interrogazioni relative allo stesso argomento.

L'una è rivolta dal senatore Grisolia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria e commercio « per sapere: 1) se sia vero che l'I.R.I. sta procedendo alla liquidazione della Azienda agricola Maccarese, mediante la vendita di numerosi lotti a privati, già proprietari di vaste estensioni di terreno; 2) in caso affermativo, se la condotta di detto Istituto sia conseguenza di apposite direttive del Governo » (1436).

L'altra è rivolta dai senatori Lanzetta e Milillo al Presidente del Consiglio dei ministri « per sapere: a) se sia vero che, mentre il Parlamento ha invano sollecitato ripetutamente di essere messo in grado di valutare la situazione delle varie aziende I.R.I., la Società Maccarese venga praticamente smobilitata attraverso vendite a privati speculatori di notevoli porzioni del suo patrimonio; b) se non ritenga opportuno dare disposizioni affinché ogni vendita sia sospesa sino a quando, in base alla relazione annunciata dal ministro La Malfa, ma non ancora presentata al Parlamento, questo non si pronunci in merito » (1438).

1948-50 - DXLII SEDUTA

DISCUSSIONI

28 NOVEMBRE 1950

Penso che queste interrogazioni possano essere svolte congiuntamente.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Ha facoltà di parlare il senatore Ziino, Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Posso assicurare gli onorevoli senatori interroganti che nessuna vendita di terra, proprio nessuna, è stata effettuata dalla società agricola « Maccarese ».

Riguardo al sospettato divisamento di smobilitare o comunque liquidare l'azienda, posso altresì assicurare che nessuna decisione è stata presa in proposito e che anzi il problema non è stato neppure posto allo studio. Comunque, è stato già presentato al Parlamento, e prossimamente verrà in discussione in quest'Aula, un disegno di legge diretto ad elevare il fondo di dotazione dell'I.R.I. Penso che in quell'occasione gli onorevoli senatori interroganti potranno tra l'altro esaminare e discutere la situazione dell'azienda agricola Maccarese e se dalla loro parte, come da parte di altri colleghi senatori, saranno date indicazioni e saranno dati suggerimenti per la sorte di questa azienda, il Governo si sentirà in dovere di tenerli in debito conto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Grisolia, per dichiarare se è soddisfatto.

GRISOLIA. Signor Presidente, onorevoli senatori, se l'odierna dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario all'industria, senatore Ziino potesse trovare conferma in precedenti dichiarazioni rassicuranti del Governo, nel senso che ogni qualvolta il Governo dà una assicurazione ad essa seguissero dei fatti corrispondenti, io oggi potrei limitarmi a prendere atto della risposta alla mia interrogazione, riservandomi, come mi riservo, di trasformare in prosieguo, e se del caso, l'interrogazione stessa in interpellanza.

Ma vi sono due fatti sui quali ritengo di dover richiamare l'attenzione dell'Assemblea e del Governo. Tempo fa presso la Prefettura di Roma, ad una delegazione presieduta dall'onorevole Turchi, il Vice Prefetto ha fatto riferimento non solo a trattative in corso di vendita di alcuni « centri » della Maccarese, ma ha perfino indicato il nome di uno degli acquirenti,

il quale sembra che abbia già versato una caparra. Del resto, la nota Azienda agricola Maccarese è minacciata di liquidazione da qualche tempo a questa parte perchè — in barba a tutte le leggi stralcio — fa gola a parecchi grossi proprietari dell'Agro Romano. Anche l'anno scorso, in occasione dello sciopero dei braccianti, a cui, con encomiabile spirito di solidarietà, si sono associati anche i lavoratori della Maccarese, un autorevole rappresentante del Governo, ad una delegazione di cui facevo parte anch'io, ebbe a dare ampie assicurazioni circa i pericoli di smobilitazione dell'Azienda. Sta di fatto che, terminato lo sciopero, i dirigenti dell'Azienda hanno posto in essere concrete azioni di smobilitazione, astenendosi dall'eseguire alcune colture e cedendo in appalto, a trattativa privata e a condizioni di grande favore, la selleria aziendale e la cosiddetta « porcilaia ».

In uno studio del 1931 si legge che in quell'epoca a Maccarese già lavoravano dai 3.000 ai 4.000 braccianti, mezzadri e impiegati, e che sussistevano tali condizioni di sviluppo da far prevedere che l'Azienda Maccarese avrebbe potuto man mano assorbire sempre maggior mano d'opera sino a dare lavoro a ben 8.000 persone. Senonchè da qualche anno a questa parte, a seguito della cessazione di talune colture per le quali era stata creata l'Azienda Maccarese, invece di 8.000 unità lavorative, o almeno di 4.000, tanti quanti già lavoravano nel 1931, si assiste a sempre ulteriori licenziamenti, si che oggi lavorano a turno meno di 3.000 unità: e ciò non per sopravvenuti perfezionamenti nei mezzi tecnici di lavorazione, ma a seguito del deliberato proposito di creare i presupposti per la svendita dell'azienda da parte dell'I.R.I.

L'onorevole sottosegretario Ziino, nel rispondere alle due interrogazioni, ha cortesemente invitato gli interroganti a far presenti le esigenze della Maccarese, in occasione della discussione del disegno di legge n. 1327 sull'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale. Ora, mi sia consentito di richiamare l'attenzione del Senato su un punto della relazione che accompagna questo disegno di legge, e precisamente a pagina 23, là dove si dice che l'I.R.I., di cui fa parte, tra le altre aziende, anche l'azienda agricola Maccarese, « non deve essere e non è uno

strumento di collettivizzazione delle perdite, non dev'essere e non è monopolistica organizzazione burocratica, magari sovraccarica di controlli più o meno formali ed insieme anti-economica gestione; non deve essere e non è mera attività speculativa ignara dei fini generali che a un ente di diritto pubblico, per la sua stessa natura, competono ». E più in là: « non è un ente di liquidazione svolgente compiti di carattere temporaneo, bensì uno strumento essenziale dell'attività economica dello Stato ».

E quale strumento economico costituisca per la vita della collettività romana l'Azienda Maccarese, non è chi non veda, sol che si consideri che detta Azienda è oggi all'avanguardia nel campo agricolo-industriale e rappresenta il maggior centro di rifornimento agricolo di Roma. Non solo, ma esercita anche una funzione calmieratrice sui prezzi nei mercati cittadini, per il fatto che — a causa del basso costo di produzione, determinato dall'alto rendimento per unità di superficie e dalla eliminazione delle spese superflue — può praticare prezzi meno elevati!

Ma, a proposito del citato disegno di legge sull'aumento del Fondo di dotazione dell'I.R.I., va rilevato che nella relazione governativa — mentre si prendono in particolare considerazione diverse aziende, soprattutto quelle di carattere elettrico, telefonico, della navigazione, siderurgico e meccanico cantieristico — non v'è alcun accenno alle aziende agricole e immobiliari, interessanti non solo Roma, ma anche la Campania, la Calabria e la Sardegna. Di questo notevole aumento del Fondo di dotazione dell'I.R.I., da 60 a 120 miliardi, nessuna briciola sarebbe destinata al potenziamento della Maccarese, che pur tanta importanza riveste per la vita della Capitale!

Ecco perchè, prendendo atto delle dichiarazioni del Sottosegretario, richiamo fin da ora il Governo sulla necessità di riesaminare attentamente la questione, in modo che in sede di discussione del disegno di legge, al quale ho accennato, siano fornite le più ampie assicurazioni che una parte dei 60 miliardi siano destinati a intensificare l'attività dell'azienda agricola Maccarese, in modo che — dove una volta vivevano appena 50 persone alle prese

con la pernicioso — possano continuare a vivere pacificamente e lavorando le migliaia di braccianti e impiegati provenienti dal Veneto e dalla Romagna; e ciò non solo per assicurare il lavoro a questi braccianti e impiegati, ma anche nell'interesse del Paese, nell'interesse di Roma, e a salvaguardia dell'impiego della mano d'opera. Nessuna azienda industriale o agricola dev'essere smobilitata in Italia, se non si voglia acquistare la qualifica di « traditori del Paese ». E trattasi di smobilizzo anche quando si procede alla vendita di parte dell'azienda, perchè così viene a mancare, come nella fattispecie, la cosiddetta unità aziendale. Infatti, nel caso della Maccarese, da una svendita anche parziale, deriverebbe che non avrebbe più ragion d'essere tutto l'apparato tecnico ed amministrativo, l'officina, i magazzini ed i vari servizi (elettrici, idraulici e di manutenzione dei canali ed delle strade) con conseguenti licenziamenti in massa.

La smobilizzazione in questi casi risulta senz'altro delittuosa. Perciò mi riservo di trasformare, ancora prima della discussione del citato disegno di legge, l'interrogazione in interpellanza, se fatti nuovi dovessero essere segnalati dalla stampa o dalle competenti organizzazioni sindacali. (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Lanzetta per dichiarare se è soddisfatto.

LANZETTA. Dopo quello che ha detto il senatore Grisolia non avrei da aggiungere altro, tanto più che ci dovremo occupare prossimamente del complesso I.R.I..

Per ora potrei anticipare, in aggiunta a quello che il collega Grisolia ha precisato, che sembra si stiano smobilitando i vivai di Maccarese che sono parte importante di quell'azienda e danno un contributo notevolissimo al mercato di Roma ed a quello laziale. Ciò premesso non siamo contrari a dire che prendiamo atto con piacere delle dichiarazioni fatte dal Governo, ma per quello che è successo e per quello che potrebbe ancora succedere noi dobbiamo esprimerci con ogni riserva. L'onorevole Sottosegretario conosce solo una parte di questo discorso. Quando anche lui conoscerà il resto si renderà conto come noi dobbiamo essere rigorosamente prudenti ed esprimere le più ampie riserve a proposito delle sorti di queste aziende.

Discussione del disegno di legge: « Norme in materia di indennizzo per danni arrecati e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate » (1290).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di indennizzo per danni arrecati e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

LEPORE, *Segretario*, legge lo stampato n. 1290.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Longoni. Ne ha facoltà.

LONGONI. Permettetemi un breve intervento, al quale penso di avere un particolare diritto per due ragioni: la prima è che io stesso ho presentato nei primi due mesi del corrente anno un progetto di legge su questa materia, cui ha fatto seguito, come sovente accade, un progetto di legge ministeriale.

Con il mio progetto di legge chiedo l'abrogazione di parecchie delle norme del decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, che fu riconosciuto improduttivo perchè mal regolava le disposizioni alleate per i danni inferti dagli Alleati stessi. Chiedo, in particolare, che fossero abrogate le disposizioni che vietavano il ricorso contro le decisioni amministrative, in violazione dell'articolo 113 della Costituzione, secondo cui « contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa ». Chiedo anche che le requisizioni alleate e i danni da requisizioni alleate fossero liquidati secondo le norme del decreto-legge 18 agosto 1940, n. 1741.

Il progetto di legge presentato dal Governo propone l'abrogazione completa del decreto legislativo n. 451, che si è dimostrato assolutamente improduttivo tant'è vero che son trascorsi inutilmente quattro anni durante i quali si sarebbero potute vagliare le richieste degli interessati.

L'altra ragione del mio intervento è che sono stato io a formulare il parere espresso su questo disegno di legge dalla 9^a Commissione.

Quel parere conteneva due proposte: la prima suggeriva di accantonare questo disegno di legge per fonderlo con la legge generale sui danni di guerra, che è attesa da una quantità notevole di cittadini, in modo da evitare che si verificassero sperequazioni in questa materia; la proposta subordinata suggeriva che fossero accolti alcuni emendamenti al progetto di legge, emendamenti che venivano particolarmente indicati e che in parte erano stati suggeriti dallo stesso Ministro dell'industria e commercio.

Saluto al Presidente Bonomi.

(Entra nell'Aula il Presidente Bonomi, accolto da vivissimi applausi da tutti i settori e dalla tribuna della stampa).

Presidenza del Presidente BONOMI

LONGONI. Esprimo all'onorevole Presidente, che ritorna tra noi dopo una lunga assenza, l'appassionato e caldo saluto del Senato e l'augurio che possa per lungo tempo ancora svolgere la sua opera presidenziale. *(Vivissimi applausi da tutti i settori).*

PRESIDENTE. Ringrazio il Senato per la cordiale ed affettuosa manifestazione che ha voluto tributarmi, ed il senatore Longoni per le cortesi parole che mi ha rivolte. Farò il possibile per continuare a dedicare la mia attività al Senato, al quale mi sento legato da vincoli di profondo affetto. *(Vivissimi applausi da tutti i settori).*

Ripresa della discussione.

LONGONI. Tornando all'esame del disegno di legge, ricordo che la 5^a Commissione accolse alcuni degli emendamenti proposti dalla 9^a Commissione, in seguito ai quali il disegno di legge ha assunto una veste migliore.

Premesse queste constatazioni di fatto, non solo per esprimere il mio pensiero, ma ritenendo di interpretare quello della 9^a Commissione, mi permetto di fare al Senato alcune precisazioni.

La preoccupazione, che ha ispirato il parere della 9^a Commissione, è stata quella di evitare che nella materia dei danni di guerra venisse

creato un nuovo provvedimento legislativo che, collocandosi a lato di altre leggi singolari, come quelle riflettenti gli aiuti più vari alla edilizia ricostruttiva e ad altre forme di danni, aumentasse le difficoltà di coordinamento delle provvidenze particolari con quelle generali della attesa legge sui danni di guerra, e ledesse anche il principio della uguaglianza delle norme atte a soddisfare le richieste dei danneggiati.

È noto, e potrebbe anche essere deplorato, che lo Stato non ha dedicato nell'immediato dopoguerra la sua attività a regolare con legge unica questa materia, mentre ciò è avvenuto presso altre Nazioni e mentre ciò si era pure verificato in Italia agli inizi della guerra, mediante la legge 16 agosto 1940, n. 1741, che disciplinò tutta la materia, benchè purtroppo la vastità delle requisizioni verificatesi in seguito e gli eventi dannosi, ben diversi da quelli previsti, ne abbiano arenato la funzionalità ed abbiano creato perplessità nell'applicazione della stessa.

Altre Nazioni hanno fatto, almeno in parte, appello alla solidarietà dei cittadini rimasti illusi nelle persone e nei beni; ma questo concetto, benchè suggerito, non riuscì ad affermarsi ed a concretarsi tra noi, togliendosi così una forma di ausilio alle riparazioni.

Comunque, la opportunità della legge generale, alla cui presentazione anche si voleva dalla 9ª Commissione assegnare un breve termine, era ispirata al concetto che per i cittadini la diversa paternità o provenienza delle requisizioni e dei danni subiti non aveva e non ha pratica influenza, essendo la ricerca storica delle cause assorbita sul terreno pratico dalla necessità e dal buon metodo di un risarcimento perequato ed identico per tutti.

Non era dunque affatto errata la prima conclusione del parere della 9ª Commissione nella seduta in cui fui Presidente ed estensore della richiesta consultazione e, se qui non si vogliono sollevare recriminazioni perchè essa non fu accolta, non è però da negare che tale conclusione fosse assai razionale.

Nè dicasi che per le requisizioni ed i danni alleati esiste una speciale economia, in quanto gli Alleati stessi hanno apprestato i mezzi del risarcimento mediante compensazioni ed erogazioni, perchè, a parte la indagine sulla efficienza delle stesse, giacchè si trattò di una liquidazione affrettata e sbrigativa, che trattative più accurate avrebbero potuto aumentare in un clima

altresì migliorato, è certo in ogni caso che quei compensi si fusero nell'Erario generale dello Stato, senza che alla sollecitudine di quella liquidazione corrispondesse la prontezza dei risarcimenti.

Giustificata così la conclusione principale di quel parere, ma ponendosi tuttavia su un terreno realistico, non esito a riconoscere che parecchi elementi della seconda conclusione dello stesso sono stati accolti dalla onorevole 5ª Commissione e dal bravo relatore, onorevole Mott, con la considerazione che essi meritavano.

Lodevole è l'emendamento apprestato al disegno di legge nel punto in cui esso considerava facoltativa la erogazione delle indennità, giacchè, e di fronte alla giustizia sociale ed anche politica e di fronte all'articolo 76 del Trattato di pace, che quei risarcimenti rende obbligatori, il dovere dello Stato emergeva chiaro, tanto più che analogo obbligo era stato già sancito dalla legge del 1940 riflettente le requisizioni ed i danni recati dalle Autorità nazionali.

Parimenti meritevole di approvazione è l'avvenuta eliminazione della norma che proporzionava i risarcimenti alla situazione economica dei danneggiati.

Invero, a parte le difficoltà dei relativi accertamenti di fronte alle frequenti occultazioni patrimoniali ed alla fluidità dei beni privati, ed a parte ancora le contese, che i vari apprezzamenti avrebbero suscitato, era pure già in atto la legge del 1940, che tale proporzione o rapporto non aveva adottato, e si sarebbe creato così un trattamento difforme a diversi cittadini.

Inoltre il risarcimento è destinato a ricreare le cose perdute e questa finalità è perfino più facile a raggiungersi presso chi non abbia carenza di mezzi che presso chi ne sia sofferente.

Una esigenza di grande rilievo era pure quella di assicurare, dopo la liquidazione ministeriale, la possibilità di un ricorso ad una Autorità giurisdizionale, ove ne fosse il caso — facoltà che la legge del 1940 aveva salvaguardato, creando un apposito organo di tale natura — in attuazione dell'articolo 113 della Costituzione, che assicura ad ogni cittadino, contro i provvedimenti dell'Autorità amministrativa, il ricorso ad un giudizio ordinario.

Mi si consenta di invocare un precedente.

In tema di commesse di guerra un decreto legislativo del marzo 1948 tolse di colpo all'Autorità giudiziaria le cause pendenti in tale ma-

teria per deferirne la soluzione ad un apposito Comitato ministeriale; ma espressamente statui che dalle decisioni dello stesso fosse consentito il ricorso dell'Autorità giudiziaria.

Tale disposizione appariva tanto più necessaria nella soggetta materia, in quanto il regio decreto n. 451 del 1946 aveva espressamente dichiarato inappellabile la decisione ministeriale.

Assai chiara era adunque la necessità di ripristinare il diritto comune ed a ciò particolarmente provvedevano il mio progetto di legge ed il parere della 9^a Commissione.

In realtà, una norma che salvaguardi tale diritto non è ancora stata trasfusa nel progetto di legge in esame; ma l'onorevole relatore ha dichiarato di accoglierla ed io mi permetterò pertanto di proporre un emendamento aggiuntivo all'articolo 8, che tale facoltà espressamente riconosca e determini.

Minore consenso accolgono le norme relative alla sorte assegnata al personale del Genio militare, la cui attività si vuole estinguere nella materia, dopo che esso ha liquidato l'80 per cento delle pratiche presentate e dopo un decennio di acquisita esperienza.

Io non voglio discutere il passaggio al Ministero del tesoro di quei funzionari addetti agli accertamenti ed alle liquidazioni, ma voglio avvertire che il trasferimento delle funzioni in esame dal Genio militare alle Intendenze di finanza va ad esplicarsi presso uffici congestionati, gravati già dagli accertamenti di valore dei beni, per compravendite, successioni, perizie in tema di imposta di negoziazione e da altre forme di attività, che notevolmente ed anzi per anni ritardano le liquidazioni attese dai cittadini, così da urtare perfino contro le prescrizioni, che il Fisco è costretto spesso ad allontanare con eccezionali norme di protrazione o dilazione.

Non credo che gli uffici ed il pubblico finiranno per trovarsi bene, e meno ancora per trovarsi meglio, col ricordato trapasso di funzioni. In ogni modo, se tutto graverà sugli uffici tecnici di finanza, il personale dei medesimi andrà aumentato.

È inutile farsi illusioni: d'onde la necessità di giovare di coloro che alle funzioni in esame potranno apportare una competenza, che sarebbe eccessivo facilismo dispregiare.

D'altronde ci corre anche l'obbligo di considerare le difficili contingenze, a cui noi andremo a sottoporre i funzionari interessati, con collocamenti a riposo e con l'estromissione di molte centinaia di dipendenti dello Stato in età ancor valida, i quali saranno sottoposti a disorientamento ed alla ricerca di un posto di lavoro in una società già saturata da impieghi.

Sembra che si sia trattato questo personale con durezza.

Io ne parlo con la stessa obiettività e con lo stesso doveroso interessamento che noi spieghiamo per i licenziamenti dei nostri più modesti lavoratori e con nessun intendimento di critica preconcepita e di protezionismo artificioso.

Sembra che non sia stato finora possibile apprestare sensibili miglioramenti all'articolo 10 e che si siano tentate delle utili modificazioni invano.

Ma ora gli onorevoli colleghi del Senato e della stessa 5^a Commissione con a capo il suo illustre Presidente e il relatore, accanto all'onorevole Sottosegretario di Stato, che ha affrontato una non facile fatica, dovranno deliberare su temperamenti proposti in sede di emendamento ed avranno la libertà di seguire le vie auspiccate della equità, aperte altresì dalle già ricordate necessità funzionali.

Io dovrei continuare, onorevoli colleghi, ad esporre le ragioni di adesione ad altre norme, e purtroppo anche dei rilievi di critica a talune, specie in quanto lo stesso onorevole Ministro dell'industria e commercio ha inviato seri appunti alla 9^a Commissione, segnalando particolari deficienze e lacune del progetto in esame.

Il Ministro lamenta che esso sia stato compilato senza previo concerto col suo Dicastero, pur essendone evidente la competenza, dato che la maggior parte delle requisizioni riguarda imprese industriali e commerciali; che si sia adottato un semplice criterio di equità, mentre lo Stato ha assunto col trattato di pace una non gratuita obbligazione di adeguata giustizia nella entità dei risarcimenti; che per i danni alle persone si siano adottate le norme della legge sugli infortuni, trascurandosi gli indennizzi ai non lavoratori, specie alle donne ed ai fanciulli; che non si sia tenuto conto che gli uffici tecnici erariali sono nuovi agli accertamenti specifici della legge; che non si sia incluso nel Comitato,

di cui all'articolo 7, un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio; che siansi in ogni caso tenute ferme le liquidazioni fatte dagli Alleati, in una situazione di imperio e con valutazione sommaria e unilaterale; che non siasi ammessa la possibilità di sistemazioni transattive, tanto utili nella frequente mancanza di dati sicuri di accertamento; che è troppo gravosa la ritenuta del 2 per cento sui pagamenti, ecc.

Ma dopo aver enunciato tali deficienze, tali errori, per rilevare quanto la materia in esame fosse delicata e complessa, e come occorresse meglio esplorarla e disciplinarla nell'epoca preparatoria, comprendo ormai sul terreno pratico che oggi è tardi per tante pur opportune revisioni.

Le esigenze della realtà premono sul nostro lavoro legislativo ed è norma comune, qui sentita più fortemente che altrove, che il meglio sia nemico del bene.

Non mi resta dunque, e mi è certo consentito di dire, che, salvi gli emendamenti che sono proposti da colleghi ed anche da me ed il cui accoglimento appare anche più giusto fra i vari errori, il disegno di legge può essere approvato, in vista delle riparazioni che esso è chiamato ad accordare, mentre, a cinque e più anni di distanza dai fatti, si può avvertire col poeta che « le reliquie della terra e del ciel traveste il tempo ».

Mi auguro che tali riparazioni siano rapide, ormai.

Si tranquillizzi la coscienza e la preoccupazione di coloro che vedono caricarsi in momenti già difficili l'Erario dello Stato di nuove e non indifferenti erogazioni.

Le ricostruzioni ed i restauri, specialmente nel campo industriale, commerciale ed edilizio, saranno il corrispettivo dei nuovi esborsi; si avrà del lavoro; torneranno molti operai a fabbriche restaurate o rifatte; si creeranno nuove forme di produzione e fonti di tassazione; e soprattutto un equilibrio spirituale si creerà di attuata giustizia, atto a sollevare e rianimare i colpiti, nello sviluppo di quella solidarietà nazionale che tende finalmente la mano ai molti incolpevoli, prescelti dalla sventura a sopportare il maggior peso dei sacrifici e delle rovine della guerra. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruggeri. Ne ha facoltà.

RUGGERI. Farò poche dichiarazioni. Una prima domanda sorge spontanea a chi esamini questo progetto di legge e a chi conosca i precedenti: era proprio necessario fare una nuova legge per regolamentare una materia che porta il titolo, nientemeno: danni per requisizioni alleate? In via di massima si può affermare che non era necessario. C'erano già, come ha detto il senatore Longoni, due leggi precedenti: il decreto-legge n. 1741 del 1940, e il decreto legislativo n. 451 del 1946. Si ponevano soltanto due problemi per meglio regolamentare tutta questa materia: determinare cioè, con precisione, cosa che non era stata fatta precedentemente, i criteri di valutazione dei danni subiti, ed è ciò che è stato fatto in questa legge con l'articolo 2. Si trattava inoltre di organizzare meglio e di incrementare i servizi, perchè cessasse l'anacronismo che organismi dipendenti da un altro Ministero dovessero cooperare per conto del Ministero del tesoro, il quale, in definitiva, è quello cui spetta di liquidare e sistemare la materia.

Qui si tratta infatti di danni di guerra. Questo, io penso, poteva essere fatto con delle norme, con delle semplici circolari; quindi si poteva anche evitare questa legge. Ma per noi (e qui vengo immediatamente al mio ordine del giorno) la materia non è questa, il problema non è questo. Il problema di fondo, questo grave problema, poco conosciuto dagli italiani, è quello di mettere, con questa legge finanziaria che risarcisce i danni, a disposizione di coloro che hanno subito danni, il denaro sufficiente, mentre da due esercizi il Governo diminuisce, ed anzi nell'esercizio corrente ha del tutto soppresso, lo stanziamento relativo in bilancio. Vero è che per gli intralci burocratici, per una certa posizione presa dalla Corte dei conti, alcuni fondi sono restati inoperanti, ma io vorrei dire alcune cifre per far comprendere il problema nella sua gravità e nella sua intierezza.

I danni di guerra di questo tipo (perchè in fondo si tratta di danni di guerra), come requisizioni, o danni conseguenti all'utilizzo dei beni requisiti, ammontano oggi, in valori attuali, a qualcosa come 600 miliardi, dei quali sono stati liquidati soltanto 117 miliardi; quanto a dire il piano E.R.P. fino ad oggi.

Quindi, per quanto i criteri di valutazione stabiliti con l'articolo 2 di questa legge (cinque

volte il valore del 1943) non copriranno al 100 per cento i valori attuali, purtuttavia noi riteniamo che il Governo deve essere preciso in questa materia. Io non so se il mio ordine del giorno verrà accettato: noi chiediamo semplicemente che il Governo si impegni a fare gli stanziamenti per questi risarcimenti. Penso però che il Governo non accetterà l'ordine del giorno con le solite scuse: magari ci metterà in mezzo la questione della fiducia. Noi ci proponiamo lo scopo di provocare almeno una precisa dichiarazione. Noi vogliamo almeno sapere cosa approssimativamente il Governo intende fare di questa materia, perchè non è la prima legge in Italia (specie per quanto riguarda gli enti locali che hanno diritto a un ripristino al 100 per cento) che si fa, e che resta poi inoperante. Si fanno e poi si rifanno queste leggi. Viene il ministro Tupini e ne fa una, viene il ministro Aldisio e ne fa un'altra. Poi queste leggi non vengono finanziate, restano inoperanti e la nostra economia va in declino. Questa nostra diffidenza è data del resto dalla posizione che ha preso il Governo, perchè esso nel suo disegno di legge, all'articolo 1, si riservava la facoltà di liquidare questi danni di guerra. Può essere concessa un'indennità; ma non si sapeva chi doveva stabilire il diritto; era una facoltà discrezionale, una delega al potere esecutivo.

Vero è che la Commissione, su nostra proposta, ha modificato la formulazione e do atto che l'onorevole Avanzini ha ammesso la nostra tesi, e spero che accoglierà, se il Senato la voterà, la formulazione che ha fatto propria la Commissione all'unanimità.

Per questo riteniamo di avere il diritto ad una precisazione ed attendiamo una risposta dal Governo. Su altri punti gravi che riguardano il personale e la procedura ci riserviamo di parlare sugli emendamenti che abbiamo presentato.

Giacchè ho la parola, vorrei poi dire che noi speriamo che nel nostro Paese non si debba più parlare di danni arrecati da eserciti stranieri. È più il danno morale che quello materiale, che è pure ingente! Non tutti forse conoscono queste tristi cose. Io sono della città più requisita d'Italia, Ancona, la quale è stata requisita al 90 per cento del suo complesso edilizio; e so quali tristi cose avvengono in quelle tristi occasioni! Il popolo italiano è deciso a lottare per-

chè queste sciagure non si abbattano più su di noi, con ogni mezzo, per mantenere la pace al nostro Paese. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Zotta.

ZOTTA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è una legge questa che lascia, in verità, un po' perplessi. Si domanda se proprio valeva la pena di ricorrere ad un nuovo provvedimento legislativo. Abbiamo la legge fondamentale, la legge sulle requisizioni del 1940. Quella legge poteva essere sufficiente a risolvere tutti i casi. Si è presentata una nuova ipotesi col tempo, cioè il caso del risarcimento del danno alle cose e alle persone, ipotesi che non poteva logicamente e giuridicamente rientrare nel testo organico del 1940 il quale era giunto finalmente a disciplinare una materia che aveva fatto dei passi molto timidi, cominciando nel 1926 con la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli a trazione animale e meccanica, dei natanti e via di seguito. Era un complesso di provvedimenti legislativi che finalmente venivano riuniti in un testo organico che vide la sua luce all'inizio della guerra del 1940. Quella doveva essere la legge di guida in tema di requisizione. Subentra questo nuovo caso: il risarcimento dei danni alle cose e alle persone. Il caso viene in considerazione per effetto dell'applicazione dell'articolo 76 del Trattato di pace. Fu convenuto in questa circostanza che i debiti scaturienti dalle requisizioni operate dagli Alleati, il risarcimento dei danni prodotti dalle truppe alleate fossero a carico dello Stato italiano. È un debito a carico degli Alleati, debito che ha una determinata struttura giuridica che dà luogo ad un diritto subiettivo perfetto. Questo debito è stato trasferito allo Stato italiano per effetto di un Trattato internazionale.

Esso è entrato nella massa passiva del patrimonio italiano. Noi dunque dobbiamo pagare dei debiti. La legge odierna deve soltanto consacrare questa obbligazione sul diritto statale interno. Poteva all'uopo bastare la legge del 1946, la quale già pone a carico dello Stato l'indennità per risarcimento di danni e per requisizioni prodotti ed operate dagli Alleati.

Nulla di nuovo, in quanto, come successivamente la prassi, la giurisprudenza della Cassazione stessa hanno suggerito, per la risoluzione

delle questioni concernenti codeste requisizioni operate dagli Alleati, era la legge che veniva ad essere la chiave della interpretazione. Ora subentra un'altra legge: è la legge odierna.

Perchè, io domando, questa legge? Trovo già che vi è un difetto: noi siamo in una materia la quale è molto aggrovigliata, quella delle espropriazioni, delle requisizioni, una materia dove si fa confusione di termini, tra requisizione ed occupazione. Ho trovato, ad esempio, un termine all'articolo 1, mi preoccupo di questo termine per le ragioni che sto per dire, per quella confusione cioè che si potrà fare tra le occupazioni, secondo lo spirito della Commissione che ha introdotto l'emendamento, cioè le requisizioni non regolari, e le occupazioni belliche; ed allora scivoleremo nel campo dei danni di guerra con enorme pericolo.

Dunque, dicevo, la legge odierna perchè interviene? Per disciplinare questi casi dei danni alle persone e alle cose. Però c'era già la legge del 1946, si può rispondere, che veniva a completare la legge del 1940. Si domanda ancora: perchè si vogliono dettare nuove norme? Debo dire tra parentesi che mi duole di assumere un atteggiamento quasi critico a quello che è l'elaborato della Commissione cui non l'onore di appartenere, ma nel periodo in cui la questione è stata discussa ero infermo, perchè, probabilmente, se fondate, le mie osservazioni sarebbero state accolte, diversamente mi sarei convinto e non avrei portato la questione nell'Aula.

Sorge l'opportunità, si dice, della legge perchè si vogliono dettare nuovi criteri per la determinazione dell'indennizzo. Ma, onorevoli senatori, nuovi criteri? Non nuovi, assolutamente; noi siamo già in un periodo avanzato del lavoro di liquidazione in materia, nuovi criteri non ce ne debbono essere, perchè la novità porterebbe ad una sperequazione tra le liquidazioni effettuate fino ad oggi e quelle che si effettueranno domani con l'entrata in vigore di questa legge. Ed allora perchè questa legge? Perchè, si dice, il Comitato è oberato di lavoro. Ma intanto creiamo un nuovo Comitato che sarà ancora più oberato di lavoro, perchè il Comitato del 1946 doveva pronunciarsi solo nei casi dubbi. Infatti ove non fosse stato possibile avere i prezzi legali dai Consigli dell'economia, allora Consigli provinciali delle corpo-

razioni, dal Comitato interministeriale dei prezzi, solo in quei casi dubbi il Comitato doveva intervenire.

Era ben delimitato allora il compito del Comitato. Oggi invece il Comitato interviene in tutti i casi previsti da questa legge. Io domando: ma perchè interviene il Comitato in tutti i casi? Perchè? E qui mi preoccupa una considerazione: che per caso non si voglia intendere che codeste liquidazioni abbiano ad essere seguite secondo un criterio di elasticità che equivarrebbe ad un criterio di discrezionalità? Ecco un altro punto che è necessario tener ben chiaro. Qui non siamo in tema di elasticità o di discrezionalità, ma in tema di diritti soggettivi. Questo è un debito che era a carico delle Potenze alleate, è un debito che è stato assunto dall'Italia, ben delineato nella sua consistenza. Vi era la preoccupazione che questo Comitato avesse carattere oltre che consultivo, giurisdizionale, ma è una preoccupazione che oggi non ha ragion d'essere perchè fugata, questa preoccupazione, dalla Costituzione, la quale ha stabilito che non esistono più giurisdizioni speciali.

NOBILI. Non dovrebbero esistere più!

ZOTTA. La legge del 1946 in proposito dice: i provvedimenti emanati dal Ministero sono definitivi e contro di essi non è ammessa azione giudiziaria o ricorso amministrativo. Ora, io domando all'acume dell'onorevole Nobili: questa disposizione, nel caso attuale, potrebbe ancora esistere al di fuori di questa innovazione legislativa? Io rispondo di no ed ella risponderà certamente di no, perchè questa disposizione urta contro la norma costituzionale. Contro il provvedimento del Ministro è sempre ammesso il ricorso alle autorità giurisdizionali. Non si può ipotizzare il contrario.

LUCIFERO. In altre leggi lo abbiamo fatto!

ZOTTA. No! Non abbiamo mai stabilito che contro un provvedimento non possa essere proposto ricorso.

LUCIFERO. Sì, perchè si è trovata una formula, come nella legge stralcio che abbiamo approvata!

ZOTTA. Ma vi è l'articolo 113 della Costituzione, il quale stabilisce... (*Interruzione del senatore Lucifero*).

Noi parliamo di atti amministrativi e quindi non vi può essere confusione: in questo campo

vi è l'articolo 113 della Costituzione, onorevole Lucifero, che risolve il problema, e se la sua ipotesi fosse vera, il provvedimento sarebbe anticostituzionale.

LUCIFERO. Infatti lo è.

ZOTTA. L'articolo 113 recita: « Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa ».

Dunque, per il caso odierno, nessuna preoccupazione doveva sorgere oggi, cioè che questo Comitato assumesse funzioni giurisdizionali. Un'ultima ragione, che ha consigliato l'opportunità della legge, pare sia quella che concerne il personale, ma mi sembra che anche la Commissione abbia molto opportunamente ripiegato sul disegno di legge governativo, perchè non era il caso di fare una distinzione fra personale civile e personale militare e perchè in ogni caso l'Amministrazione quando vede assottigliare i propri compiti riduce il personale senza bisogno di ricorrere ad una norma di legge e, quando il compito che doveva esplicare in un particolare settore amministrativo è completamente esaurito, l'Amministrazione ha il potere di sopprimere del tutto il ruolo del personale che vi è addetto senza ricorrere a provvedimenti di legge. Dunque se tutte queste ragioni vengono a mancare, mi domando allora perchè debba essere presentato questo provvedimento di legge.

L'onorevole Longoni molto saggiamente aveva presentato un disegno di legge in cui richiama, *sic et simpliciter*, la legge del 1940, che era una buona legge organica, che rivedeva per intero tutta la materia, regolando tutto ciò che pullulava nella materia delle requisizioni, stabilendo concetti giuridici precisi, e che determinava un rigore procedurale dando dettati in materia di liquidazione che noi dovremmo tener presenti, perchè in materia di liquidazione vi è, nel provvedimento in esame, l'articolo 2 che lascia molto perplessi, quando parla dei prezzi correnti nel 1943. Ma, onorevoli colleghi, quali erano i prezzi correnti in quella data? Erano due: i prezzi dei listini ufficiali, e quelli del mercato nero. Se un autocarro fosse stato requisito nel 1943, chi può determinarne ora il prezzo? Insomma, con questa legge ancora non sappiamo che cosa

possono attendere gli interessati, perchè questa formula non è del tutto sufficiente. Per quanto attiene ai beni immobili acquistati, danneggiati e distrutti l'indennità viene liquidata avendo riguardo, in via di massima, ai prezzi legalmente autorizzati.

Ma esistevano proprio in quel periodo di tempo dei prezzi legalmente autorizzati che rispondessero alle esigenze del mercato, che rappresentassero l'espressione fedele delle condizioni di contrattazione? È il momento più falso della nostra vita economica. Vi è una disparità enorme fra ciò che figura sulla carta e ciò che esiste nella vita, nei rapporti di affari. In base a quali criteri dunque verranno determinati questi prezzi? Si aggiunge: « in mancanza, ai prezzi correnti al 30 giugno 1943, moltiplicati per il coefficiente 5 ». Anche qui si va a tentoni.

Signori miei, qui mi riporto al punto originario della mia impostazione del problema: qui si tratta di un diritto soggettivo, qui non c'è nessuna discrezionalità, non c'è alcun criterio di massima. Qui ci deve essere una linea precisa, una determinazione concreta: quando si procede ad una espropriazione o requisizione, insomma ad un ordine di consegna di determinate cose che entrano nella sfera di proprietà del privato perchè passino allo Stato o agli altri enti pubblici, vi sono due fasi: vi è una fase di discrezionalità, e questa è la fase pubblica, è la fase in cui è preminente l'autorità pubblica, e poi vi è la fase della determinazione del prezzo. Voi vedete già nella diversa tutela la distinta fisionomia e dell'una e dell'altra fase: chè per la prima vi è l'organo giurisdizionale amministrativo a tutelare un interesse legittimo dell'individuo, per la seconda vi è il diritto soggettivo tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria, il diritto soggettivo individuato nella sua essenza. Ora dovete dare elementi concreti e precisi per la determinazione di codesto diritto soggettivo.

Ecco perchè facevo richiamo alla legge del 1940, che detta questi criteri in una maniera precisa e rigorosa facendo la casistica delle aziende, degli stabilimenti, degli immobili, dei mobili requisiti in proprietà, dei mobili requisiti in uso, delle invenzioni, dei servizi; detta dei criteri precisi ai quali dovevamo attenerci. Colgo nella relazione, che in sostanza l'arti-

colo 2 non è che la trascrizione normativa di quella che è la prassi. Ma allora se è così, perchè non abbiamo lasciato andare avanti la prassi, questa prassi la quale aveva ravvisato l'opportunità, a cagione del declino del valore intrinseco della moneta, di aumentare per il coefficiente 5 il prezzo che comunque potesse risultare. E lasciamola, dunque, correre ancora questa prassi, ora che siamo verso quasi gli sgoccoli dell'effettuazione del nostro lavoro. Perchè adesso consolidare in una norma questa prassi che è stata provvidenziale in materia?

MOTT, *relatore* I danni sono ancora quasi tutti da liquidare.

ZOTTA. Questa interruzione è stata opportuna perchè mi sfuggiva una considerazione di una certa importanza. Io mi preoccupo infatti dei danni di guerra. Ora, vedete, opportunamente la Commissione ha aggiunto un termine. Alla lettera a) dell'articolo 1 si è detto che la indennità può essere concessa per le requisizioni di beni mobili e per le requisizioni od occupazioni di beni immobili operate od ordinate direttamente dalle Forze armate alleate o per mezzo di Autorità italiane. Si è parlato qui di una occupazione. Io comprendo la ragione che ha preoccupato la Commissione: la Commissione intende quelle requisizioni di fatto che non sono state precedute dalle formalità di rito, dalla precettazione, dal preavviso.

¹ E tuttavia vi è stata una requisizione.

Io penso che forse non è opportuno mantenere il termine occupazione, specialmente perchè dopo, in altro punto, si parla di occupazione regolare e di occupazione irregolare. La occupazione regolare è la requisizione. L'occupazione, secondo il concetto della Commissione, in tanto ha ragione di essere in quanto sia una requisizione non completa nei suoi elementi formali. Le truppe alleate hanno occupato di fatto uno stabile o un immobile senza indugiarsi nelle procedure molto raffinate che caratterizzano la nostra legislazione: sarebbe occorso l'atto di precettazione, poi il preavviso, poi una Commissione speciale che avrebbe dovuto prendere possesso e redigere il verbale, determinare il prezzo e contemporaneamente pagarlo. Di tutto questo si è fatto a meno. Io penso che sia la maggior parte dei casi: gli Alleati hanno occupato di fatto gli immobili.

Ora, senza formalità, questi alleati, adesso, nel Trattato di pace tengono fermo con chiarezza per questo lato la figura di alleati, in quanto dicono che quelli sono debiti assunti da loro nell'aspetto di alleati e che quei debiti avrebbero dovuti pagarli ma che, per effetto di convenzioni successive con l'Italia, quei debiti sono assunti dal nostro Paese. Se non fossero considerati alleati il ragionamento potrebbe essere un altro. Ci sarebbe allora il diritto di occupazione del vincitore e non sorgerebbe la questione giuridica. Dunque, appunto perchè sorge questo termine di diritto di occupazione, appunto perchè vi sono le occupazioni belliche come può essere quella che effettuano le truppe in combattimento, sorge qui la necessità di non usare il termine occupazione. Se no, domani come si fa a distinguere la casa che è stata occupata per l'alloggio dei soldati in un punto qualsiasi del Paese, dalla casa che è stata occupata per esigenze connesse alle operazioni belliche? Nel primo caso vi è un negozio giuridico in cui è mancata — si — la volontà della controparte, e vi si è sostituito l'imperio dell'autorità per lo spossamento della cosa, ma è un negozio giuridico che fa passare la proprietà o l'uso della cosa autoritariamente nelle mani dell'occupante: e come negozio giuridico postula l'esigenza di una indennità. Nel secondo vi è un'occupazione bellica, un danno di guerra.

Ecco il punto di discriminazione tra l'una e l'altra ipotesi. Entrambe di fatto sono occupazioni. Ecco perchè ravviso l'opportunità che venga eliminato il termine « occupazione », inserito dalla Commissione, che nel significato giuridico più accettato indica precisamente l'occupazione bellica. Occupazione nel senso giuridico, in tema di requisizione, non esiste: abbiamo una requisizione irregolare e allora lasciamo il termine requisizione. Sarà l'interprete a intendere che in quel caso sono mancati gli atti preliminari di precettazione e di preavviso. Ma per altro essi hanno incidenza solo in un effetto che non entra in considerazione oggi, ma solo per dare inizio all'occupazione dei beni. Qui l'occupazione è avvenuta *manu militari* e non ci interessa affatto. Ecco perchè toglierei il termine occupazione qui e nell'articolo 2, lasciando intatta la dizione come appariva nel testo governativo e direi requisizione

operata dalle Forze armate o alleate direttamente o per mezzo di autorità italiane.

Penso che tutto sommato possiamo votare questo disegno di legge. Ho segnalato alcuni emendamenti sui quali parlerò in sede opportuna. Certo sarebbe meglio una buona volta, per questa tormentata legislazione, addivenire ad una regola unica in materia di espropriazioni e di requisizioni. Ricordo un progetto del 1928 che contemplava entrambe le materie, un bel progetto che non è mai diventato legge. Colgo questa occasione per interessare il Senato su questo punto. Perché noi usiamo, come mi è capitato di rilevare anche nella discussione che si fece l'altro giorno, agire così: vi è una legge del 1865 e viviamo di rendita su questa legge con piccoli ripieghi e leggine che si sovrappongono gli uni agli altri e giungiamo al punto che non riusciamo più a districarli. Quando poi dobbiamo interpretarli facciamo una nuova legge.

Noi invadiamo la sfera di funzione del magistrato, la interpretazione della legge. Noi abbiamo esautorato lo stesso Parlamento attraverso questa preoccupazione di voler interpretare la legge emanando una nuova legge. Ma il Parlamento crea la norma in relazione ai nuovi bisogni esistenti. Vi è la Magistratura con quella autonomia di potere sulla quale dovremo discutere prossimamente; di fronte a questo mutamento continuo ed a volte quasi impercettibile dell'unità sociale: di fronte a questa evoluzione che sfugge ed è superiore alla stessa volontà del legislatore, vi è la sensibilità dell'interprete. L'interprete è il giudice, non il Parlamento. Il Parlamento ha ben altre e più elevate funzioni. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Menghi. Ne ha facoltà.

MENGHI. Onorevoli colleghi, io non avrei preso la parola su questo progetto di legge se non avessi ricevuto telegrammi da nostri connazionali delle ex colonie italiane che mi hanno spinto ad interloquire ed a spuntare ancora una lancia a loro favore.

È noto al Senato che i profughi per i loro danni hanno avuto un trattamento speciale che però ridonda a loro svantaggio. Hanno dovuto, cioè, far passare le loro domande attraverso il Ministero in liquidazione dell'Africa italiana e quindi subire le conseguenze di-

sastrose di eccezionali ritardi. Quel dicastero ha fatto sempre il suo dovere, bisogna riconoscerlo schiettamente, ha richiesto al Ministero del tesoro le somme necessarie, ma il Tesoro sul principio poneva un fine di non ricevere, poi dava qualche fondo a stillicidio. Verso la fine dell'esercizio, constatando che la somma stanziata era insufficiente, in piena risipiscenza, con le variazioni, con i residui di gestione ecc., dava supplementi di denaro e quindi veniva più o meno ad arrotondare la cifra che il Ministero delle ex colonie aveva richiesto. Ma questo avveniva con intervalli molto lunghi e poi con una liquidazione di danni assai limitata e riferentesi ai prezzi prebellici.

In Italia, nella Madre Patria, si è arrivati al terzo acconto, i nostri connazionali, invece, non sono pervenuti nemmeno al secondo. Ma quello che è più grave ancora è l'aver costituito un Commissariato militare per la liquidazione dei danni prodotti e dei debiti contratti dalla gestione militare italiana, ad esempio, nei confronti degli appaltatori per opere militari, Commissariato il quale ha funzionato ben poco. Eppure questi profughi si sarebbero potuti rifare una vita, avrebbero potuto gravare di meno sul bilancio dello Stato, perché avrebbero potuto evitare anche la elemosina del contributo mensile, ovvero la spedizione in un campo di concentramento. Ma purtroppo le leggi vi sono, ma chi pon mano ad elle? Le leggi non sono state favorevoli ai nostri profughi. Io ho domandato al rappresentante del Ministero competente se questo progetto era da applicarsi anche ai profughi, anche ai connazionali tuttora residenti nelle nostre colonie. Veramente mi è stato detto...

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Debbo modificare quello che ho detto.

MENGHI. Ad ogni modo, onorevole Sottosegretario, io debbo dirle il mio parere, che è questo: la presente legge è applicabile ai profughi e ai connazionali tuttora residenti in Africa. Per persuadersene basta scorrere il primo articolo del disegno di legge che dice:

« Può essere concessa un'indennità:

a) per le requisizioni di beni mobili e immobili ordinate direttamente dalle Forze armate alleate per mezzo di Autorità italiane;

b) per i servizi prestati alle Forze armate alleate;

c) per i beni mobili acquistati dalle Forze armate alleate direttamente o per mezzo di Autorità italiane;

d) per i danni, immediati e diretti, causati ai beni requisiti dalle requisizioni di cui alla lettera a);

e) per i danni, immediati e diretti, causati da atti non di combattimento, dolosi o colposi, delle Forze armate alleate;

f) per i danni, immediati e diretti, causati da automezzi tedeschi e non risarcibili in base alle norme sui danni di guerra.

« È devoluto al Ministero del tesoro il compito di accertare se si verifichino le ipotesi indicate nel precedente comma; di determinare la misura dell'indennizzo secondo equità e in base ai criteri di massima di cui all'articolo seguente; di provvedere alla liquidazione e al pagamento dell'indennizzo.

« Il provvedimento ministeriale di liquidazione è adottato sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 7 ».

Qui la legge è chiara ed è applicata nei confronti di tutti gli italiani, nessuno escluso, e, vivaddio, fino a che i nostri connazionali hanno la cittadinanza italiana, sia pure in terra africana, si debbono considerare cittadini italiani. Quindi il beneficio di queste norme non può essere escluso nei loro confronti, tanto più che proprio in questi giorni i nostri connazionali, ad esempio, quelli cirenaici che sono profughi a Tripoli, hanno approvato ordini del giorno di fuoco contro il Governo, perchè proprio il Governo, secondo loro, nessuna legge specifica ha applicato a beneficio di quei disgraziati. Ecco quindi che questa provvidenzialmente interviene e li aiuta.

Altra ragione è che i connazionali che subirono le requisizioni (e quante ne sono state fatte in Eritrea, in Tripolitania, in Cirenaica, nel Fezzan e nella stessa Somalia, prima della rioccupazione italiana) i connazionali, dico, che hanno subito le requisizioni più o meno arbitrarie dei cosiddetti alleati, è giusto che siano indennizzati. Chi li deve pagare se gli Alleati si rifiutano? Perciò sono del parere che il Senato debba esplicitamente ritenere che l'articolo 1 del progetto di legge venga applicato a tutti gli italiani, sia che abbiano la residenza nella Madre Patria, sia che dimorino tuttora nelle ex colonie.

Onorevoli colleghi, voi sapete che nella settimana scorsa l'O.N.U., decidendo sulla sorte

delle nostre ex colonie, ha perpetrato una grande ingiustizia, non solo contro l'Italia, ma contro ogni principio di libertà, di indipendenza e di autogoverno dei popoli, e ciò in dispregio della stessa Carta di San Francisco. La nemesis storica è infallibile e presto l'O.N.U. si accorgerà dell'errore commesso. Ma intanto, onorevoli colleghi, permettetemi che io chieda al Senato, interprete fedele del popolo italiano, che invii un saluto fraterno ai connazionali profughi che sono in Italia e a quelli che sono ancora in terra africana. (*Vivissimi applausi dal centro e dalla destra e molte congratulazioni*).

TONELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Volevo semplicemente dire, onorevoli colleghi, come io abbia esaminato questa legge e abbia ricevuto l'impressione che sia una legge inutile, una legge superflua. Sono venuto in questa impressione anche sentendo gli oratori che mi hanno preceduto. Voi sapete che c'era un organismo burocratico che aveva per compito di liquidare tutto quel complesso di guasti, di danni arrecati dai nostri carissimi Alleati. Io so che, come almeno mi è stato riferito, per l'80 per cento di questi danni ormai è stato completato il calcolo e delimitata quella che può essere l'operazione burocratica per l'accertamento, mentre ancora manca il 20 per cento per completare l'opera. Il mio pensiero è che si lascino le cose come sono ora, almeno fino a tanto che non sia finita questa prima operazione. Non ritengo affatto utile cambiare questo organismo.

Forse c'è chi ha interesse a questo cambiamento: qualche pezzo grosso della burocrazia. Ma so che in questo cambiamento andrebbe di mezzo anche del personale, che verrebbe licenziato con quattro mesi di preavviso. Ora, mi pare che tutto questo non risponda alla necessità delle cose, poichè se fosse un provvedimento che snellisse veramente le procedure burocratiche, se dopo questo disegno di legge, una volta approvato, si avesse la speranza che le operazioni fossero affrettate, allora potremmo anche associarci, ma in realtà avverrà che per il trasporto da una località ad un'altra degli uffici, per la sostituzione dei funzionari, si perderà del tempo e, prima che la *routine* burocratica riprenda il suo svolgimento, ci vorrà chissà quanto tempo. Si consideri invece che ora potremmo continuare ad andare avanti,

almeno fino a tanto che non sarà finita questa specie di revisione delle liquidazioni, e poi se vi sarà denaro — di questo ne dubito — potremmo anche procedere al risarcimento con un altro sistema. Purtroppo sono convinto che questo denaro non ci sia e che ora si voglia questa nuova organizzazione perchè grossi burocrati vogliono questo mutamento per soddisfare le loro aspirazioni. La mia idea è che si debba invece lasciare le cose come sono; al Comitato e alla burocrazia, che attualmente adempiono a queste funzioni, si deve continuare ad affidare almeno il compito della liquidazione completa delle pratiche e solo dopo, quando tutto questo sarà fatto, se proprio volete devolvere alla responsabilità di un altro Ministero questi compiti, fatelo pure. Ricordate però che ogni cambiamento nella burocrazia, senza una preparazione seria e senza necessità, è sempre dannoso e agli interessati e al Paese.

Questa è la mia impressione, qualunque cosa facciate. Considerate poi che ci sono degli ufficiali di complemento che prestano servizio da otto o dieci anni a cui date la liquidazione con preavviso di quattro mesi, buttandoli sulla strada, per sostituirli con qualche privilegiato, o con qualche individuo che volete mettere a posto per ragioni elettorali. Tutto questo non deve avvenire, e, comunque decediate, questi impiegati devono restare finchè almeno è finito il disbrigo di questo 20 per cento di pratiche che manca alla preparazione dei fascicoli, e così avrete fatto anche un'opera buona.

Il mio parere in conclusione è che si soprasseda alla discussione di questo disegno di legge e non si passi alla discussione degli articoli. Se il Governo lo crederà, presenterà solo successivamente un provvedimento più serio e più concreto.

Invito pertanto il Governo a considerare che con questo provvedimento creiamo delle nuove vittime, mentre di vittime ne abbiamo anche troppe, in Italia, in questo momento. (*Approvazioni*).

RICCIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Onorevoli colleghi, l'ampia disamina critica che della legge hanno fatto i colleghi Longoni e Zotta mi dispensa dal dilungarmi, perchè anch'io avrei fatte molte di quelle cri-

tiche che sono state da essi fatte, e ad esse aderisco. Però vorrei aggiungere due osservazioni. La prima osservazione è che abbiamo al presente, in base alle leggi del 1940 e del 1946, dei Comitati che funzionano in materia in via giurisdizionale, e vi sono delle cause vere e proprie pendenti dinanzi a questi Comitati. In questa legge non si dice quale sarà la sorte di queste cause, mentre c'è un cammino giudiziario già percorso, con delle indagini tecniche già fatte, con sopralluoghi da parte di Commissioni che hanno riscosso anche anticipi da coloro che sono parti in causa. Ora, di ciò non si dice nulla.

A me pare che il concetto fondamentale della legge del 1940, di trasportare immediatamente dinanzi agli organi giurisdizionali le vertenze che potevano sorgere in merito alla misura dell'indennità di requisizione, non fosse un concetto del tutto sbagliato, e che comunque, se si voleva abbandonare in definitiva una giurisdizione speciale per passare a quella ordinaria, forse sarebbe stato meglio dirlo più esplicitamente, perchè nulla impediva in via amministrativa di accelerare le procedure senza bisogno di una nuova legge e di un nuovo organamento. Questa è la prima osservazione a proposito della quale attendo qualche chiarimento da parte del Sottosegretario.

Le seconda osservazione riguarda il trattamento del personale. All'articolo 10 la Commissione ha proposto la sostituzione del comma quarto con due commi, quarto e quinto, proposta che non condivido perchè, trattandosi di personale non di ruolo, che ha le sue garanzie e i suoi diritti acquisiti con i decreti nn. 61 e 262, non vedo la ragione per cui questo personale, che ha lavorato come hanno lavorato tutti gli altri personali avventizi nelle varie branche dell'Amministrazione dello Stato, quando 300 mila unità in più di quelle che c'erano nell'Amministrazione dello Stato del 1938 trovano o troveranno sistemazione attraverso quelle norme di attuazione che sono in discussione oggi alla Camera, questo personale, dicevo, che credo si riduca a poche centinaia di elementi, dovrebbe invece a scaglioni andare via, mentre ha fatto il suo dovere come gli altri.

Capisco la necessità di ridurre le spese, e quindi anche quelle del personale, ma eviden-

temente non posso condividere questo sistema a scaglioni, per cui un settore viene colpito ed altri settori no, perchè la generalità del personale avventizio non di ruolo è stato colpito. Per conto mio ritornerei, quanto meno, alla proposta del Governo, al comma quarto, che dispone che il personale sia trattenuto in servizio pur entro i limiti delle necessità inerenti ai servizi centrali e periferici, e quindi consente anche che gli avventizi non di ruolo dello Stato o attraverso concorsi interni o attraverso quelle altre forme che la legge di attuazione permetterà possano anch'essi avere riconosciuti i propri diritti, dopo aver servito lo Stato per vari anni.

Presidenza

del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Mi associo anch'io alle osservazioni critiche che sono state fatte, soprattutto in ordine alla mancanza di una norma transitoria che regoli la situazione delle cause pendenti davanti ai Comitati speciali giurisdizionali istituiti dalla legge del 1946. In questa legge vi è una norma rigorosa e tassativa che dichiara abrogato il decreto legislativo del 1946, dimodochè cadono per implicito anche le giurisdizioni fondate su questo decreto legislativo del 1946. In tali condizioni, quale sarà la situazione giuridica?

Va anzitutto rilevato che, come ha detto il collega Zotta, noi ci troviamo in presenza di un diritto soggettivo riconosciuto a favore dei danneggiati, per la cui tutela era stata istituita una giurisdizione speciale nel tempo in cui era consentito creare simili giurisdizioni. Dopo l'entrata in vigore della Costituzione, ciò non è più possibile perchè, come sapete, l'articolo 102 dispone che non possono essere istituiti giudici speciali, anzi la sesta disposizione transitoria stabilisce che entro cinque anni dovrà procedersi alla revisione delle giurisdizioni speciali precedentemente istituite. Ma, con l'abolizione pura e semplice della giurisdizione speciale per le requisizioni quale situazione si determina? Quando esisteva la giurisdizione speciale, l'autorità giudiziaria ordinaria doveva dichiararsi incompetente per effetto della competenza specifica attribuita ad un altro organo

giurisdizionale: ma abolita questa giurisdizione, rivive la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, dinanzi alla quale la parte potrà riassumere il giudizio già pendente di fronte al giudice speciale; se poi la giurisdizione speciale non era stata ancora investita, il giudice ordinario può sempre essere adito anche dopo l'emanazione di questa legge, la quale non implica affatto che, affidando al Ministero del tesoro la procedura di liquidazione in via amministrativa, previo parere di apposito Comitato consultivo, si sia spogliata l'autorità giudiziaria della sua competenza normale su tutte le questioni attinenti a diritti.

Sia ben chiaro che, una volta abolita la giurisdizione speciale e regolata la liquidazione nelle vie amministrative, ciò non toglie al cittadino il diritto di ricorrere fin dal primo momento all'autorità giudiziaria senza obbligo di attendere il previo svolgimento della liquidazione in via amministrativa.

Desidero poi attirare l'attenzione dei colleghi sul problema del personale dei servizi esistenti. Nell'articolo 10 si è adottato un criterio diverso a seconda che si tratti di personale civile o di militari trattenuti in servizio, che hanno prestato servizio di complemento talvolta per 14 o 15 anni e sarebbero posti in congedo alla vigilia del conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza. Per questi militari congedati non v'è, secondo il disegno di legge governativo, alcuna possibilità di essere ripresi in servizio, mentre questa possibilità esiste per il personale civile.

Occorre perciò consentire la riassunzione del personale ex-militare con apposito emendamento che mi riservo di presentare. Infatti, senza questa esplicita norma legislativa, il personale non potrebbe essere riassunto in base al decreto legislativo 7 maggio 1948 che vieta alle Amministrazioni di assumere, in qualunque forma, personale avventizio.

Raccomando perciò al Senato di confortare del suo voto l'emendamento che presenterò a suo tempo; in tal modo si ravviveranno le speranze di quegli ufficiali e sottufficiali che hanno degnamente prestato servizio in questo ramo.

TOMÈ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMÈ. Ho sentito i senatori Zotta e Bosco fare una affermazione di carattere pregiudiziale

al loro discorso. Hanno affermato che questa legge riconosce un diritto soggettivo al cittadino in materia di indennizzo di danni conseguenti a requisizioni effettuate dalle Forze armate alleate. Mi pare che questa affermazione sia arrischiata, per lo meno se teniamo presente il testo del disegno di legge che discutiamo.

È noto a tutti come in tema di risarcimento di danni di guerra da parecchio tempo si dibatta la questione di indole generale se il cittadino danneggiato per eventi bellici abbia un diritto soggettivo, cioè un diritto perfetto, da far valere nei confronti dello Stato o se invece abbia solo un interesse protetto azionabile in quanto lo Stato lo riconosca.

È una questione di carattere generale. Il disegno di legge in esame è, sostanzialmente, una branca specifica del grande settore dei danni di guerra. Si ripresenta perciò anche qui la questione generale.

Come si esprime il disegno di legge? All'articolo 1 si dice: « È concessa un'indennità ». È il testo della Commissione. Il testo ministeriale aveva questa dizione: « Può essere concessa una indennità ». Nell'intendimento del Governo era dunque chiaramente precisato il carattere di concessione, quindi non di un diritto soggettivo. Questa dizione venne sostanzialmente mantenuta nel testo della Commissione. Infatti vi si dice puramente e semplicemente: « è concessa una indennità ». Non si dice: « spetta una indennità ». In sede di Commissione l'articolo fu largamente discusso; si adottò tale formula intendendosi di mantenere il significato ministeriale. La differenza sta solo nel riconoscimento della protezione di legge in forma generale escludendosi il riconoscimento del caso per caso. Poste queste precisazioni, cadono tutte le conseguenze dedotte dai colleghi Zotta e Bosco dalla pregiudiziale da loro pre-supposta.

Ed allora lo scopo sostanziale della legge lo si ricava dall'articolazione successiva. In essa si attua un decentramento. È, questo, un aspetto molto importante della legge perchè è sentito vivissimo il bisogno di snellire le procedure istruttorie e possibilmente anche le liquidazioni. Sta di fatto che oggi tutte le liquidazioni avvengono attraverso organi esistenti al centro con un intasamento di centinaia di migliaia di pratiche. È di elementare evidenza che per

poter arrivare ad un risultato utile, il primo obiettivo da proporsi è il decentramento. Lo si attua attraverso l'articolo 7, dove si precisa che fino ad un determinato limite la competenza, non solo all'istruttoria, ma anche alla liquidazione, è di pertinenza dell'Intendenza di finanza. Oltre tale limite è competente il Ministro da solo o sentito il parere di un comitato.

Al decentramento, adunque, si accompagna uno snellimento procedurale particolarmente evidente nella eliminazione del Comitato attualmente in funzione dal quale devono essere esaminate e decise tutte le pratiche.

La legge è pertanto meritevole di approvazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mott.

MOTT, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, questo progetto di legge n. 1290, che detta norme in materia di indennizzi per danni arrecati e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate, ebbe, almeno nella sua prima stesura ministeriale, una accoglienza non eccessivamente favorevole e suscitò un pullulare di reazioni, di memoriali, di sollecitazioni, sia da parte delle categorie interessate a questa liquidazione, sia da parte delle categorie dei funzionari, che vedevano minacciata la loro posizione di lavoro dalle novità proposte; e molti di voi, onorevoli colleghi, scaricaste a vostra volta tutte queste pressioni sulla Commissione e sul relatore, che in buona parte le trovarono addirittura irricevibili. Evidentemente il tempo, una ponderazione maggiore nell'esame del progetto di legge, e forse specialmente gli emendamenti introdotti spontaneamente dalla Commissione hanno un po' attutito queste preoccupazioni e attenuate le obiezioni, se l'eco di esse fu relativamente smorzata nella discussione generale, testè chiusa, e le critiche furono limitate più ad aspetti marginali del problema, lasciando quasi non toccato il problema fondamentale, quello della sostanza, che in pratica è stata da tutti accettata.

Anche il collega Longoni, che da lungo tempo e con lungo amore si è interessato del problema, ha receduto dalla sua posizione critica pregiudiziale, con il ritiro del suo progetto di legge

numero 740, e si è avvicinato alla proposta dell'Amministrazione.

Questa pregiudiziale resta ancora nel parere che il senatore Longoni ha espresso per delega della 9^a Commissione permanente. Questo parere consiglia: « che pregiudizialmente venga considerata sufficiente la legge del 16 agosto 1940, n. 1741, a disciplinare anche le requisizioni e i danni causati dagli Alleati ». Incidentalmente debbo però osservare che quasi tutte le subordinate, tranne la terza e la sesta, sono state accettate integralmente dalla Commissione; e con ciò in pratica è stato tenuto nella dovuta considerazione il parere della 9^a Commissione.

Tuttavia è dovere del relatore di esporre le ragioni per le quali la 5^a Commissione permanente non ritiene di accettare la pregiudiziale presentata dalla 9^a Commissione. Al fine di inquadrare perfettamente la questione, mi permetto però di riepilogare alcune considerazioni e alcuni precedenti già accennati nella relazione.

La materia della requisizione fu, direi, codificata dal regio decreto-legge 16 agosto 1940, n. 1741, all'inizio del conflitto; ma la mentalità di allora prevedeva una relativa normalità nella vita civile del Paese e dettava perciò norme di tipo ordinario, presupponendo un ambiente in cui esistessero tutti i crismi di una amministrazione efficiente. L'andamento della guerra portò invece le truppe alleate sul nostro territorio e, in ottemperanza ad accordi presi in sede d'armistizio ed anche per il cosiddetto diritto di guerra, dette truppe requisirono beni mobili ed immobili, in moltissimi casi senza le formalità prescritte dalla legge 1741. In seguito a questo stato di cose il Ministero della guerra, in accordo con quello delle Finanze e con le Autorità militari alleate, costituì degli uffici centrali e periferici per le requisizioni alleate. Successivamente, l'articolo 76 del Trattato di pace stabilisce che « il Governo italiano accetta di corrispondere una indennità in lire alle persone che abbiano fornito, a seguito di requisizione, merci e servizi a favore delle Forze armate di potenze alleate, e per soddisfare le domande avanzate contro le forze armate alleate, relative a danni causati in territorio italiano e non provenienti da fatti di guerra ». Questo obbligo — e ciò ha maggior valore —

fu ribadito nell'accordo Lombardo, firmato a Washington il 14 agosto del 1947 con il quale gli Stati Uniti d'America, per facilitare il compito assunto dal Governo italiano, accettarono la transazione dei loro crediti.

Questi sono i precedenti che giuridicamente separarono il problema dell'indennizzo per requisizioni alleate dal problema generale dei danni di guerra e delle requisizioni italiane; dai quali non si può prescindere qualunque sia la soluzione che venga data, anche negativa, al problema generale. Furono questi precedenti che consigliano di stralciare dai titoli per l'indennizzo i danni causati dai tedeschi, che erano stati immessi di straforo in questo disegno di legge. E furono proprio questi precedenti che resero logica a suo tempo l'emanazione del decreto-legge 21 maggio 1946, n. 451, che detta le norme sulla liquidazione di questo tipo di requisizione e di danni da esse derivanti.

Ma questo decreto-legge n. 451, per varie ragioni si dimostra insufficiente ed incongruo. Vi sono dati concreti che lo confermano. Risulta, d'altro canto, difficile emendarlo: di qui la presentazione del disegno di legge in esame, che, abrogando il precedente, riordina tutto il servizio.

Sulla necessità di abrogare il decreto-legge n. 451 è ora praticamente d'accordo anche il senatore Longoni, che prima vi si era opposto, proponendo di considerare sufficiente la legge n. 1741 a disciplinare anche le requisizioni e i danni causati dagli Alleati. Da ciò la presentazione del suo disegno di legge n. 740, che, scendendo alla pratica, con l'articolo 2, proponeva di abrogare la legge n. 451, mantenendo in vita solo gli articoli 1 e 2, che trattano dei titoli per l'indennizzo e delle norme da seguire nella liquidazione. Ma questa soluzione lascerebbe sussistere proprio gli inconvenienti più gravi, riscontrati nella applicazione del decreto legislativo n. 451, cioè la indeterminatezza dei titoli per i quali l'indennizzo è dovuto e la incertezza delle norme da seguire nel calcolo dell'indennizzo. Ora pare irrazionale la proposta di mantenere due soli articoli di una legge che in modo preminente risultavano bisognosi di emendamenti.

D'altro canto la richiesta della applicazione della legge n. 1741 anche alle requisizioni degli

Alleati, e specialmente ai danni da essi cagionati alle persone è mal pensabile, senza adeguati emendamenti sostanziali alla legge stessa, perchè essa, come fu già accennato, richiede speciali norme e procedure spesso irrealizzabili nel caso nostro e oggi in ogni modo assai costose; e perchè ancora essa non fa riferimento specifico a danni, a cose requisite e a persone. L'unica disposizione applicabile in questi casi è quella dell'articolo 16, che dice: « le cose mobili, che con l'uso vengono consumate, o alterate nella sostanza, sono requisibili solo in proprietà »; infatti l'articolo 73 che prevede un indennizzo per il logorio e il deterioramento eccedente l'uso normale non corrisponde al concetto del danno più frequentemente presente in casi di requisizioni alleate, specialmente se irregolari.

Tutte queste ragioni e il lavoro già svolto in base alla legge n. 451 dimostrano la necessità di un rifacimento completo della stessa e l'inopportunità di applicare alle requisizioni alleate la legge 1741.

Durante la discussione e antecedentemente, con il punto terzo del parere della 9ª Commissione, fu toccata la questione della mancanza nel disegno di legge in esame di un organo giurisdizionale che esaminasse i reclami degli interessati contro le decisioni degli organi liquidatori. E ne hanno parlato diffusamente i senatori Bosco e Zotta.

La Commissione prese in considerazione questa questione, con mente sgombra da ogni preconcetto, già in sede referente.

In proposito però sia chiaro che in ogni modo è rispettato l'articolo 113 della Costituzione, come ha dimostrato il senatore Bosco, perchè i ricorsi contro le requisizioni sono sempre possibili o presso il Consiglio di Stato o presso l'Autorità giudiziaria a seconda del tipo del ricorso che viene presentato.

Questa esigenza di un organo giurisdizionale amministrativo fu esaminata però dalla Commissione insieme con la parallela esigenza, posta con una certa vivacità, di affiancare gli organi liquidatori con un comitato consultivo. Di questa esigenza si fece paladino specialmente il senatore Ruggieri. Ma queste due esigenze vennero a trovarsi in contrasto con la necessità di snellire la procedura.

Soluzioni possibili: dare al Comitato, previsto dall'articolo 7 del disegno di legge, un dop-

pio carattere consultivo e giurisdizionale, a seconda dell'entità della liquidazione? Ma l'ibridismo di questa soluzione non pare accettabile. Creare due comitati, uno consultivo e uno giurisdizionale? Ma ciò significa aggravare la pesantezza e la spesa del servizio, già molto notevoli. Accettare di fare esaminare i reclami, o almeno certi reclami, dal comitato previsto dalla legge 1451 sulle requisizioni italiane, come voleva il senatore Longoni? Ma a questa soluzione ostano le ragioni già prima esposte e le inevitabili diversità di valutazione.

Del resto, aggiungo una eresia strettamente personale, le decisioni collegiali spesso servono a dare carattere di irresponsabilità alle decisioni stesse. Nel testo proposto dalla Commissione si tenta un compromesso, che non soddisfa neppure la stessa Commissione. Essa proporrà invece di sopprimere ogni ricorso per via amministrativa, tranne che per le liquidazioni di competenza delle Intendenze di finanza, e, lasciando sussistere il ricorso ordinario, di creare un agile comitato di liquidazione per le domande non di competenza delle Intendenze di finanza. La soluzione sembra opportuna anche per evitare un cumulo di reclami, che ci riporterebbe agli inconvenienti tante volte lamentati. D'altro canto occorre essere sinceri: l'equità della liquidazione degli indennizzi è subordinata anche alle possibilità del bilancio statale; cioè viene sì riconosciuto il diritto all'indennizzo per l'obbligo internazionale assunto dallo Stato, ma la sua equità dipende anche dalle condizioni del bilancio. Giustamente la relazione ministeriale afferma: « Sembra che sia più vantaggioso per gl'interessati ricevere con sollecitudine un modesto indennizzo quale, per le attuali condizioni di bilancio, lo Stato può loro corrispondere, anzichè attendere che il risanamento della pubblica finanza consenta una più larga liquidazione ». Da qui in parte è legittimata quella elasticità, quella relativa discrezionalità che, mi perdoni il senatore Zotta, è indispensabile nei criteri di valutazione degli indennizzi; discrezionalità, che trova altre ragioni nella valutazione della credibilità della denuncia di danno, nella onestà del denunciante e nella impossibilità di fissare l'obbligatorietà del reimpiego.

Soluzione, come si comprende, non ideale, ma congrua, a causa della fluidità della materia e della varietà dei casi.

Altra questione, in realtà marginale, ma che fu sempre nello sfondo e che fu trattata molto di più della sostanza, è quella riguardante la sistemazione del personale avventizio, dipendente dagli uffici di requisizioni alleate, che da questa legge verrebbero soppressi.

Nessuna opposizione di principio vi fu alla soppressione di questi uffici dipendenti dal Ministero della difesa. La Corte dei conti, non accettando accreditamenti da parte del Ministero del tesoro ad uffici dipendenti da altre Amministrazioni, ha reso necessaria una sistemazione nuova dei servizi. D'altro canto è nella natura delle cose che i danni li faccia il Ministero della guerra e cerchi di ripararli il Ministero del tesoro.

Il senatore Ruggeri, accettando la premessa, cerca di attenuarne la portata, proponendo che questi uffici mantengano una certa autonomia in confronto agli uffici tecnici erariali cui spetterebbe ora il compito di istruire le pratiche. Ciò non è consigliabile per più ragioni: in primo luogo, perchè l'accettazione di questa autonomia porterebbe necessariamente alla nomina di un nuovo ingegnere capo per questo servizio; in secondo luogo (è una constatazione del buon senso) perchè la smobilitazione di questi uffici, se lasciati autonomi, sarebbe rimandata all'infinito); in terzo luogo, perchè sembra necessario un effettivo rinnovamento di essi per ragioni concrete.

Ciò non significa naturalmente che non si tenga conto del lavoro svolto finora da questi uffici; anzi la Commissione, contrariamente al progetto ministeriale, propose di assumere anche il personale tecnico militare indispensabile, dopo congedato, saltando difficoltà formali. Quindi, nessun preconcetto, anche su questo punto, da parte della Commissione. Essa introdusse però col comma 4° dell'articolo 10 una disposizione nuova per la quale di detto personale dovrà essere licenziato, a partire dal 1° gennaio 1952, una quota annua non inferiore al 15 per cento, trascurando le disposizioni del decreto legislativo presidenziale 19 marzo 1948, n. 246, che prevede l'eventuale, diversa utilizzazione del personale avventizio che prestava servizio regolare alla data del 30 aprile 1948. Vi furono alti lai, con eco in emendamenti ed era logico ci fossero. Ma sembra eccessiva la

motivazione che funzionari avventizi, specialmente se professionisti, ritengano impossibile riprendere la professione e il lavoro nella vita civile. Ciò porterebbe alla conclusione paradossale che l'essere alle dipendenze dello Stato toglie la possibilità di riprendere la vita professionale, cioè che la burocrazia fossilizza ogni suo membro. (*Commenti al centro*).

Merita comunque illustrazione il motivo per cui la 5° Commissione, invece di lasciare correre e di accettare il principio della fluttuazione del personale avventizio da un'amministrazione all'altra, finchè esso trovi il buco per entrare in qualche ruolo, preferisce l'impopolarità di proporre un drastico e sia pur doloroso provvedimento.

È evidente che la tendenza del cittadino di mettersi sotto le ali, magari spennate, dello Stato sia aumentata specialmente in questo dopoguerra. (*Interruzione del senatore Tonello*). Mentre nei passati decenni questa aspirazione era limitata, era una forma di evasione dall'ambiente dell'italiano, specie meridionale, che non avendo sempre l'energia necessaria per tentare come tanti altri suoi concittadini la via pesante dell'emigrazione, si rassegnava a fare la vita del *travet*...

BOSCO. Questa è un'opinione del relatore.

MOTT, *relatore*. Sì, è una mia opinione personale, forse un'eresia. Comunque lasciatemela dire. Questa tendenza oggi è generale: dal professionista medico che vuole vivere con le spalle appoggiate alla cassa mutua, all'industriale che vuole garantite dallo Stato eventuali perdite, a tutte le categorie che tendono alla statizzazione. (*Commenti dalla sinistra*). Ora, anche il migliaio di avventizi degli uffici soppressi segue la corrente ed ha ragione soggettivamente. Intendiamoci, non voglio dire che essi seguano una tendenza che deve essere assolutamente stroncata. Noi proviamo a farlo e presentiamo la nostra proposta. Riconosco che altri fatti, forse parecchio più gravi, sono successi — vedi U.N.S.E.A. — e abbiamo dovuto mollare; ma è nostro dovere dire (come Commissione del tesoro, non come singole persone) che bisogna tener conto anche delle necessità del bilancio dello Stato in ogni decisione.

Ora la Commissione 5° si è chiesta se convenga mettere un freno a questa tendenza, non

accettando il piccolo provvedimento per il migliaio di avventizi in discussione, al fine di non sommare tanti piccoli provvedimenti, che poi condizionano i grandi e danno loro il carattere di necessità e di irreversibilità.

Perchè, onorevoli colleghi, bisogna pure tener presente il fatto che quasi 600 miliardi, cioè oltre la metà di entrate dello Stato vanno in stipendi e quiescenze per dipendenti (trascuro le spese per i dipendenti delle aziende autonome) e ogni maggiore onere per essi diminuisce di altrettanto la possibilità di investimenti di redditi, sia pubblici, che privati.

In verità, se si considerano le spese per i dipendenti statali, per i pensionati e gli invalidi di guerra, è sorprendente la forza di questo bilancio statale, che continua a resistere e si porta discretamente bene.

Voglio ricordare un Paese vicino, la Svizzera, che ha una torta più ricca della nostra da dividere tra pochi e che si impensierisce perchè non riesce a ridurre il personale statale (che è di 91 mila membri), se non di qualche centinaio all'anno.

Noi invece — forse è una necessità che accettiamo e che continuiamo ad accettare finchè non siamo membri della 5ª Commissione — abbiamo l'inflazione dei dipendenti statali.

MACRELLI. Non possiamo fare il paragone con la Svizzera che ha un'altra economia completamente diversa.

MOTT, *relatore*. Certamente in un Paese con preoccupazioni gravi come le nostre, l'inflazione dei dipendenti statali può essere considerata un correttivo nella distribuzione della ricchezza, ma è altrettanto vero che quest'inflazione diminuisce la torta da dividere, ed è sorprendente che siano sempre le stesse correnti e le stesse persone a chiedere contemporaneamente e la riduzione della pressione tributaria e l'aumento delle spese fisse non redditizie, e l'aumento degli investimenti, quasi non vi fosse incompatibilità tra le tre esigenze. Perciò la maggioranza della Commissione insiste nel concetto di una riduzione del personale avventizio, che d'altro lato corrisponda alla presumibile riduzione del lavoro.

Dixi et servavi animam meam. Questo è quello che posso dire dopo aver espresso il parere della Commissione.

Vorrei aggiungere che, vista la quantità degli emendamenti presentati ed un po' anche il problema delle norme transitorie sollevato dai senatori Bosco, Zotta, Riccio e Tomè, crederei opportuno, per rendere più facile e spedita la discussione della legge, chiusa la discussione generale, di mandare ad altra seduta la discussione degli articoli per tentare di coordinare e ridurre i numerosi emendamenti presentati. (*Vivi applausi. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Sottosegretario di Stato per il tesoro, onorevole Avanzini.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori. È già stato detto che il pagamento delle indennità per requisizioni e delle indennità per danni da requisizione e per fatti non di combattimento, trova radice nell'articolo 76 del Trattato di pace. Devo rileggere questo articolo per le conseguenze che ne dedurrò: « Il Governo italiano accetta di corrispondere un'equa indennità in lire alle persone che abbiano fornito, a seguito di requisizione, merci o servizi a favore delle Forze armate di Potenze alleate od associate in territorio italiano, e per soddisfare le domande avanzate contro le Forze armate di Potenze alleate o associate relativamente ai danni causati in territorio italiano e non provenienti da fatti di guerra ».

Ho riletto questa parte dell'articolo 76 perchè non mi sembra proprio che dalla sua lettera si esprima l'affermazione di un diritto soggettivo nel cittadino italiano, soggetto passivo della requisizione e del danno. Evidentemente detto articolo 76 riserva al Governo italiano, che ha accettato di corrispondere quella indennità, un limite di discrezionalità. Basti pensare che nell'articolo 76 si dice che il Governo italiano accetta di corrispondere « un'equa indennità ». È rimesso dunque alla discrezionalità del Governo italiano di corrispondere una indennità in una misura piuttosto che in un'altra: ciò ferisce evidentemente la affermazione, che noi abbiamo sentita nei discorsi di parecchi senatori che sono intervenuti in questa discussione, di trovarci in presenza di un diritto soggettivo, che il cittadino italiano può sempre avanzare.

Voglio aggiungere poi che dall'articolo 76 si esprimono le ragioni per cui questa materia trova una disciplina in una legge particolare, e non va a costituire piuttosto un capitolo della più vasta legge che dovrà affrontare il grosso problema del risarcimento dei danni di guerra. Nè mi pare debba avere prevalenza la preoccupazione che manca una linea discriminatrice tra il danno derivante dalla requisizione e il danno derivante da fatto bellico, nel senso cioè che potrebbe apparire incerta e incostante l'applicazione della legge che noi proponiamo. La linea di demarcazione è data da una circostanza inequivoca: mentre il danno di guerra deve considerarsi come quello che è derivato da un fatto di guerra, qui invece il diritto alla indennità per requisizione e all'indennità per danno derivante da requisizione è collegata ad un fatto non di guerra. Tanto è vero che nel progetto di legge più vasto per il risarcimento di danni di guerra, in elaborazione, troverà posto appunto la definizione di quello che si debba intendere per fatto di guerra. Chiara dunque la ragione per cui questa materia non si innesta, come un capitolo, nella più vasta legge sul risarcimento dei danni di guerra. Quasi tutti gli oratori che sono intervenuti si sono chiesti: ma c'era proprio bisogno di questa nuova legge? E quasi tutti ne hanno negato la necessità.

Onorevoli senatori, la materia che oggi ci occupa è regolata dal decreto legge 21 maggio 1946. Non c'è dubbio che l'applicazione di questa legge ha rivelato inconvenienti e lacune; inconvenienti che debbono essere eliminati, lacune che debbono essere colmate. Inconvenienti e lacune così gravi e così profondi che investono tutta la legge. Basterebbe l'accenno che ha fatto il senatore Ruggeri, della riduzione degli stanziamenti, da parte del Governo, in materia: riduzione dovuta al fatto che la legge è quasi inoperante. Non si è riusciti infatti a spendere quello che era stato stanziato. Ecco dunque la ragione prima, fondamentale di questo disegno di legge: eliminare gli inconvenienti e colmare le lacune che l'esperienza ha indicati.

TONELLO. Perchè non l'avete cambiata prima?

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È dal luglio che questa legge è qui. Da parte del senatore Longoni, affiancato nella discussione dal senatore Zotta, si è sollecitata la resurrezione della vecchia legge del 18 agosto 1940. Questa proposta era inaccettabile e rimane inaccettabile. Innanzitutto perchè la legge del 18 agosto 1940 era destinata a disciplinare le requisizioni alle quali si accingeva il Governo italiano in quel determinato momento: quindi le requisizioni future.

LONGONI. La Cassazione ne ha estesa l'applicazione.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ora si tratta, non di disciplinare le requisizioni che dovevano essere ordinate dal Governo italiano; si tratta di ben diversa materia. Noi ci troviamo in presenza di requisizioni che sono state operate regolarmente, ma spesso, anzi più spesso, irregolarmente e abusivamente non dal Governo italiano ma dallo straniero, vale a dire dalle Forze alleate o dalle Forze associate. Non si tratta dunque di pagare un debito che sia stato assunto secondo la legge del Governo italiano, ma un debito che è stato assunto dalle Forze alleate o dalle Forze associate.

C'è poi una ragione fondamentale che impedisce il richiamo di quella legge. Essa infatti partiva da una premessa: la premessa della guerra lampo, meglio, della vittoria lampo. Pertanto adeguava tutte le sue disposizioni a quella premessa. Come quella premessa sia tragicamente, per il nostro Paese, tramontata, sappiamo tutti: tutti ne abbiamo sofferto e tutti ne soffriamo ancora. È mai possibile che possiamo resuscitare dei criteri che trovarono posto in quella legge in quanto quella legge affondava la sua radice in una premessa che è smentita dalla tragedia del popolo italiano? Ecco l'impossibilità principale a richiamare quella legge.

D'altra parte, vede onorevole Zotta, lei ha censurato l'articolo 2 del disegno di legge per la sua genericità quanto alla valutazione dell'indennizzo, ed ha detto che la legge del 1940 stabiliva criteri molto più precisi. Ora l'articolo 58 della legge del 1940 recita proprio: « La indennità per la requisizione di mobili in proprietà, qualora non si tratti di cose per le quali l'Amministrazione competente abbia stabilito i prezzi a norma delle disposizioni vigenti, è determi-

nata in base ai prezzi di mercato desunti dai listini esistenti presso i Consigli provinciali delle corporazioni o, in mancanza, in base alla media dei prezzi correnti sul luogo negli ultimi 30 giorni. Quando si tratta di cose che non abbiano un prezzo corrente, si tien conto dei prezzi fatti nell'ultima contrattazione ».

Evidentemente tutte le frecce che lei ha lanciate contro l'articolo 2, colpiscono anche questo articolo 58. Che cosa dice di diverso l'articolo 2 dall'articolo 58? Nulla. Esso suona: « Per quanto attiene ai beni mobili acquistati, danneggiati e distrutti, ai prezzi legalmente autorizzati (confronta il listino del Consiglio delle corporazioni) o, in mancanza, a quelli correnti al 30 giugno 1943, moltiplicati per il coefficiente 5 ». Quindi anche la legge del 1940, che dovrebbe rappresentare la perfezione, presenta invece quegli inconvenienti che vengono denunciati anche nei riguardi del disegno di legge di cui parliamo. La materia oggi è ridotta a questo: non a regolare delle requisizioni da effettuare, ma a corrispondere una indennità per le requisizioni avvenute, a corrispondere una indennità per danni alle cose e alle persone da requisizioni o da fatti non di combattimento. E allora la via non poteva essere che questa. C'era una legge, quella del '46, che, come ripeto, aveva rivelato inconvenienti e lacune. Non c'era altro che trarre ammaestramento dall'esperienza per correggere gli uni e per colmare le altre e per dare alla materia una disciplina organica, nella ricerca inoltre di una procedura più spedita. Infatti creda, onorevole Tonello, che la sua informazione circa l'esiguo numero di pratiche — il 20 per cento — ancora da evadere è sfortunatamente inesatta. Magari fosse vera, direi con l'onorevole Ruggeri! I dati statistici sono invece questi: dal 1946 al 1950 sono state concluse 70 mila pratiche. Ma badi, senatore Tonello, che esse riguardano la corresponsione di indennità da requisizioni e non per danni da requisizioni. Ne restano ancora 35 mila, il 50 per cento dunque.

Dopo quattro anni siamo ancora al punto che dobbiamo disciplinare il 50 per cento delle pratiche che riguardano la corresponsione delle indennità da requisizioni. Restano poi circa 300 mila pratiche (altro che 20 per cento!) per la corresponsione dei danni da requisizione e conseguenti a fatti non di combattimento. Ed al-

lora, evidentemente, se avessimo continuato e continuassimo con una legge che ci ha portato a questi risultati, saremmo giunti al punto da dover rinunciare al nostro compito.

Quali quegli inconvenienti e quali quelle lacune? Ne ha già parlato diffusamente il relatore Mott e con tanta chiarezza. A me non resta che accentuare qualche punto e segnalarne qualche altro. Ecco una delle ragioni dell'insufficienza del decreto-legge del 1946. Mentre all'articolo primo la legge parla di danni da requisizione, successivamente non ne dà una disciplina, donde una incertezza ed una incostanza nei criteri di valutazione. Siamo arrivati al punto che la Corte dei conti ha già comunicato il suo proposito che non registrerà più i decreti di liquidazione, se non verrà emanata la legge che integri quanto meno quella del 1946, nella parte dove si tratta della disciplina dei danni derivanti da requisizione. Vedete dunque la necessità e l'urgenza che questa legge venga varata, anche per dar modo al Governo di procedere alla concessione di queste indennità in caso di danni da requisizione e di danni a cose e persone per fatti non di combattimento. Il decreto n. 451, quello cioè del 1946, manteneva in vita (ed ecco uno dei punti dolenti della materia) gli uffici di requisizione dipendenti dal Ministero della guerra. Questi uffici erano: l'ufficio centrale di controllo alle dipendenze della Direzione generale del Genio militare e gli uffici periferici di requisizioni alleate alle dipendenze della predetta Direzione generale. Creda, senatore Tonello, che non vogliamo fare delle vittime. Innanzi tutto, lo ha detto il senatore Mott, e mi pare con fondamento, si tratta di ufficiali o trattenuti o richiamati, i quali non potevano ignorare che si trattava di un mantenimento in servizio o di un richiamo a titolo precario, vale a dire finchè il servizio durava, e che non potevano affidare le ragioni della loro vita, le speranze della loro vita nel domani, a questo incarico precario.

TONELLO. Non ci sono ragioni per troncarlo così.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ci sono delle ragioni profonde, senatore Tonello.

TONELLO. Ma perchè lo troncate così?

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Abbiamo cercato e cercheremo in ogni modo che queste persone abbiano la loro siste-

mazione. Però cosa accadeva? Le perizie di stima, superiori a lire 10.000 (e voi capite che a diecimila lire si arriva ben presto) redatte dagli uffici periferici, venivano trasmesse all'ufficio centrale di controllo, il quale poi le sottoponeva all'esame e all'approvazione di una apposita Commissione non prevista da nessuna norma legislativa. Immaginatevi come questa procedura rappresentasse causa di rallentamento! Diventava inoltre causa di un inutile carteggio tra uffici periferici ed organi centrali e spessissimo accadeva che, in definitiva, nonostante questo carteggio voluminosissimo, si chiamassero gli ufficiali a Roma per dare chiarimenti. Si è constatato che i verbali di riconsegna degli immobili erano quasi sempre incompleti: si descriveva un immobile e si trascurava spessissimo di segnalarne i danni. Quindi accadeva che si presentasse la necessità di inviare un funzionario dell'ufficio tecnico erariale perchè completasse le indagini, che l'ufficio incaricato non aveva espletate. Esistono ancora migliaia, dico migliaia, di pratiche, a distanza di cinque anni, per le quali non è ancora stato redatto il verbale di derequisizione e accertamento di danni. Vi dico che mi capita spesso di sollecitare qualche pratica e, avendo scritto in aprile (ed oggi siamo in novembre) non ho avuto ancor oggi la risposta.

Io non voglio cercare la ragione di tutto questo: c'è a questo proposito un proverbio che viene talora ripetuto soprattutto per gli avvocati: « Fin che pende rende ». Si capisce allora che questo personale, il quale è assunto per questo servizio non può non essere preoccupato del giorno in cui il servizio dovrà finire. Non voglio lanciare sospetti ingiustificati, ma questa lentezza, questo ritardo nel perfezionamento delle pratiche indubbiamente non può non impressionare chi è preposto a questo servizio. Ma quale aggravio di spesa ha rappresentato questo personale per lo Stato! Per di più questo aggravio è proporzionato al rendimento? Per assegni fissi, soltanto al personale militare in servizio presso gli uffici, vengono erogati 80 milioni annui. Si tratta di circa 130-140 ufficiali. A questo si deve aggiungere la somma di 20 milioni per le altre spese: affitto dei locali, luce, telefono, automezzi, cancelleria ed altro. Io ho fatto fare una statistica, parlo sinceramente, per la provincia di Firenze e da questa statisti-

ca è risultato che ogni pratica, per la città, importava una spesa pari al 180 per cento dell'indennizzo. Se si doveva cioè pagare 100 si spendeva 180. Per la provincia la percentuale è del 300 per cento. Ora, ditemi se, in queste condizioni, atteso che fin dal 1947 il Ministro della difesa aveva espresso il proposito di liberarsi di quegli uffici, noi dovremmo continuare ad esercitare il nostro servizio di corresponsione delle indennità per requisizioni attraverso una tale organizzazione.

Aggiungo poi che siccome formalmente ancora oggi questo corpo militare dipende dal Ministero della difesa, ma, in realtà, opera per il Ministero del tesoro, col 31 dicembre la Corte dei conti non registrerà più gli accreditamenti dei fondi necessari per il pagamento dei relativi stipendi. Ecco uno dei punti che la legge ha cercato di risolvere con l'articolo 10. La legge poi contemplava l'istituzione di un comitato esecutivo, in parte giurisdizionale. Ora, anche qui si è notato che una causa del rallentamento nell'espletamento delle pratiche è rappresentata da tale comitato.

Se vi dicessi che dal 1946 al 1950 esso ha dato il suo parere su 1288 pratiche in confronto alle 370 mila pendenti! (*Interruzione del senatore Nobili*). Quindi anche su questo punto il disegno di legge vuole innovare ed innova per lo snellimento della procedura.

Ho promesso che non avrei tenuto un lungo discorso. Vorrei però dire al senatore Riccio che domattina in sede di emendamenti affronteremo anche la questione da lui sollevata in ordine agli organi giurisdizionali. *Ex professo* questo disegno di legge non avrebbe avuto ragione di occuparsene, perchè in realtà la facoltà giurisdizionale del comitato era ridotta solo al caso del reclamo contro la liquidazione dell'Intendente di finanza. Quanto all'osservazione del senatore Menghi, la sua proposta deve essere meditata e mi riservo di farlo, perchè se è vero che questa legge trova la sua radice nell'articolo 76 del Trattato di pace, non posso dimenticare che secondo il Trattato di pace il Governo ha accettato di corrispondere quelle certe indennità quando la requisizione o il danno si siano verificati in territorio italiano. (*Interruzione del senatore Menghi*). Ho già risposto per quanto riguarda l'incisione di un diritto soggettivo. Mi riservo di aggiungere altre osser-

1948-50 - DXLII SEDUTA

DISCUSSIONI

28 NOVEMBRE 1950

vazioni in sede di discussione degli emendamenti.

Ho sentito qui dalle labbra del senatore Ruggeri un augurio a cui non posso non associarmi: è una legge che regola le requisizioni e parla di armi e di truppe straniere. Sia l'ultima! per la nostra prosperità e per la sorte del nostro Paese! (*Applausi dal centro*). (*Interruzione del senatore Tonello*).

Per quanto concerne la richiesta della Commissione di rinviare la discussione degli articoli alla prossima seduta, aderisco.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla seduta di domani.

Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. Comunico che alla Presidenza è pervenuta la seguente mozione:

Il Senato, considerato che il prezzo degli antibiotici sul mercato italiano è considerevolmente più alto di quanto sarebbe normale sulla base del costo di produzione;

considerato che l'aumento del dazio doganale sulla penicillina, la soppressione delle licenze d'importazione, il soffocamento dell'Endimea servono esclusivamente gli interessi di un monopolio privato, inammissibile soprattutto nella produzione e nel commercio degli antibiotici necessari per migliaia e migliaia di malati,

invita il Governo:

1) a provvedere immediatamente a ribassare i prezzi di vendita fissati dal C.I.P., non essendo accettabile che, ad esempio, per la penicillina il prezzo in Italia sia 5-6 volte superiore al costo di produzione in America;

2) a revocare il dazio del 40 per cento *ad valorem* sulla penicillina e del 30 per cento sulla streptomycinina imposti con la nuova tariffa doganale, con notevole aumento rispetto ai dazi precedenti;

3) a garantire l'approvvigionamento e la formazione di scorte di antibiotici e la loro vendita a prezzo equo mediante l'importazione pubblica e privata, che deve impedire i superprofitti che nella situazione attuale un mono-

polio privato si è assicurato a danno di tutti gli ammalati;

4) a potenziare l'Endimea affinché possa importare e distribuire medicinali e antibiotici a tutti i tubercolosari, gli ospedali ed altri Istituti pubblici ai prezzi più bassi possibili ed esercitare una funzione calmieratrice che si è rivelata necessaria (42).

PASTORE, BOCCASSI, FARINA, TERRACINI, MENOTTI, PALERMO, ROLFI, JANNELLI, CAPPELLINI.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Comunico che alla Presidenza è pervenuta la seguente interpellanza:

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se e quale fondamento abbiano le vivaci critiche mosse da parlamentari e nella stampa all'attività dell'Opera per la valorizzazione della Sila in ordine all'esecuzione della legge 16 maggio 1950, n. 230, con speciale riferimento:

a) alla compilazione dei piani particolareggiati di esproprio;

b) all'assegnazione dei terreni espropriati ai contadini;

c) alla concessione in fitto di terreni ai proprietari espropriati;

d) all'assunzione del personale e relativa distribuzione (281).

SALOMONE.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

LEPORE, *Segretario*:

Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per sapere se ritengano opportuno prendere in considerazione il voto più volte espresso dagli inquilini dell'I.N.C.I.S., di cui si è resa interprete la stampa, perchè possano addivenire al riscatto degli appartamenti da molto tempo oc-

cupati, con conseguente vantaggio dello stesso Istituto che avrebbe la possibilità di autofinanziarsi (1466).

MENGGI, (VITO Reale, JANNUZZI, TOSATTI, MAZZONI, GHIDINI, DI ROCCO, ZELIOLI, PIEMONTE, FANTONI, GASPAROTTO, CICCOLUNGO, CARBONI, TRAINA, FAZIO, MACRELLI, ROCCO, TONELLO, CARELLI, FARIOLI, BERGAMINI).

Al Ministro dell'interno: ogni qualvolta nella zona di Busto Arsizio i lavoratori si pongono in agitazione per rivendicazioni di carattere contrattuale od economico, il Commissario di pubblica sicurezza di quella città chiama gli organizzatori sindacali nel proprio ufficio, li redarguisce, fa loro firmare verbali, e infine li minaccia di denuncia all'Autorità giudiziaria.

L'ultimo episodio di tal genere si è verificato ai primi del corrente mese di novembre in occasione di una agitazione promossa dai 140 lavoratori della ditta Roberto Cerana di Busto Arsizio.

Chiedo al Ministro dell'interno se non ritenga opportuno e necessario destituire il Commissario in questione sia per gli evidenti abusi di potere commessi, che per le continue illegalità perpetrate (1467).

CASADEI.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16 con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

VARRIALE ed altri. — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme in materia di indennizzo per danni arrecati e per requisizioni disposte dalle forze armate alleate (1290).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Assegnazione di lire cinque miliardi da

ripartirsi in cinque esercizi a decorrere da quello 1950-51 per il rinnovamento del materiale automobilistico e dei natanti della pubblica sicurezza (1073).

2. Adesione ed esecuzione della Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate (1000).

3. Riordinamento dei giudizi di Assise (1149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

5. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

IV. Discussione sulla comunicazione della Giunta delle elezioni circa i limiti della sua competenza (*Doc. CV*).

V. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

2. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

3. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 19,20).